



Dipartimento di Scienze Politiche
Cattedra di Diritto Internazionale

**L'applicazione della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo nella
Repubblica Turca di Cipro del Nord**

Prof.ssa Marina Mancini

Relatore

Martina Chiarini (Matr. 089132)

Candidata

Anno Accademico 2020/2021

INDICE

| | |
|---|--------------|
| INTRODUZIONE..... | p. 1 |
| | |
| CAPITOLO I: L'isola di Cipro dall'indipendenza a oggi..... | p. 2 |
| 1. La Repubblica di Cipro nei primi anni di vita..... | p. 2 |
| 2. Il colpo di Stato e l'occupazione turca della parte settentrionale di Cipro..... | p. 7 |
| 3. La proclamazione della Repubblica Turca di Cipro Nord e la reazione della Comunità Internazionale..... | p. 11 |
| 4. Il referendum sul piano Annan e l'ammissione della Repubblica di Cipro all'Unione Europea..... | p. 13 |
| 5. La Repubblica Turca di Cipro del Nord oggi..... | p. 18 |
| | |
| CAPITOLO II: La Convenzione europea dei diritti dell'uomo: quadro generale..... | p. 21 |
| 1. La conclusione della Convenzione e dei Protocolli addizionali..... | p. 21 |
| 2. L'ambito di applicazione <i>ratione loci</i> | p. 23 |
| 3. I diritti garantiti dalla Convenzione..... | p. 26 |
| 4. La Corte europea dei diritti dell'uomo | p. 33 |
| 5. La ratifica della Convenzione e dei Protocolli da parte della Repubblica di Cipro e della Turchia..... | p. 37 |
| | |
| CAPITOLO III: La giurisprudenza della Corte relativa alla Repubblica Turca di Cipro del Nord: i casi principali..... | p. 39 |
| 1. Il caso Loizidou..... | p. 39 |
| 2. Il caso Cipro contro Turchia..... | p. 42 |
| 3. I casi Xenides Arestis e Demopoulos..... | p. 47 |

4. Il caso Güzelyurtlu.....p. 49

CONCLUSIONI.....p. 53

ABSTRACT.....p. 55

BIBLIOGRAFIA.....p. 61

INTRODUZIONE

L'isola di Cipro è stata da sempre luogo di occupazione da parte di diversi popoli, per ultimi i britannici. Nel 1960 essa ottenne l'indipendenza dal Regno Unito con la proclamazione della Repubblica di Cipro. Tuttavia, l'eterogeneità della popolazione, composta per l'80% da greco-ciprioti e per il 18% da turco-ciprioti, minò la stabilità del nuovo Stato. Gli scontri che seguirono negli anni successivi culminarono nell'invasione turca del 1974 della parte settentrionale dell'isola e nella proclamazione nel 1983 della Repubblica Turca di Cipro del Nord, non riconosciuta dalla comunità internazionale, con l'unica eccezione della Turchia, grazie alla quale sopravvive. Il non riconoscimento del preteso Stato turco-cipriota ha inciso in modo significativo sulla tutela dei diritti umani nella parte settentrionale dell'isola.

La presente tesi ha ad oggetto l'applicazione nella Repubblica Turca di Cipro del Nord della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il primo trattato internazionale interamente dedicato alla tutela dei diritti umani. Nel primo capitolo, si ripercorrerà brevemente la storia di Cipro dall'indipendenza ad oggi, con particolare attenzione all'invasione e occupazione turca della parte settentrionale dell'isola, alla proclamazione della Repubblica Turca di Cipro del Nord e al suo non riconoscimento.

Nel secondo capitolo, si considereranno la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e i suoi Protocolli addizionali. Si analizzerà il loro ambito di applicazione *ratione loci*, di particolare rilievo per la questione turco-cipriota. Si esamineranno, quindi, i diritti e le libertà sanciti dalla Convenzione e dai Protocolli, con una maggiore attenzione a quelli più rilevanti ai fini di questo elaborato. Si illustrerà, poi, il funzionamento della Corte europea dei diritti dell'uomo e il sistema di garanzia dei diritti e delle libertà suddetti. Infine, nel terzo capitolo si esaminerà la giurisprudenza della Corte concernente la questione cipriota. In particolare, ci si soffermerà sul caso *Loizidou*, nel quale, per la prima volta, la Corte ha ritenuto la Turchia responsabile delle violazioni della Convenzione e dei suoi Protocolli commesse nella Repubblica Turca di Cipro del Nord, e sui successivi casi *Cipro c. Turchia*, *Xenides-Arestis*, *Demopoulos* e *Güzelyurtlu*.

CAPITOLO I

L'isola di Cipro dall'indipendenza a oggi

1. La Repubblica di Cipro nei primi anni di vita

La Repubblica di Cipro nacque ufficialmente il 16 agosto 1960, rendendosi indipendente dal Regno Unito di cui era stata territorio coloniale dal 1922. Il 20 settembre dello stesso anno, inoltre, divenne membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La composizione della popolazione era eterogenea: l'80% dei ciprioti era di origine greca, il 18% di origine turca e il 2% di altra origine¹. Questa mancanza di omogeneità spiega le modalità di formazione del nuovo Stato e della sua Costituzione, realizzata in modo tale da garantire la rappresentanza nelle istituzioni dei due gruppi etnici maggiori.

La nascita della Repubblica di Cipro venne siglata con la firma della Costituzione da parte di Sir Hugh Foot, governatore britannico di Cipro fino al 15 agosto 1960, dai rappresentanti di Turchia e Grecia e delle comunità greco-cipriota e turco-cipriota, rispettivamente l'arcivescovo Makarios e Fazıl Küçük, successivamente eletti Presidente della Repubblica e Vicepresidente nelle elezioni del 13 dicembre 1960. Lo stesso 16 agosto 1960 vennero firmati i seguenti tre trattati: il Trattato istitutivo della Repubblica di Cipro e il Trattato di Garanzia tra Regno Unito, Grecia, Turchia e Cipro, e il Trattato di Alleanza tra Cipro, Grecia e Turchia. Ai Trattati di Garanzia e di Alleanza venne dato rango costituzionale con l'articolo 181 della Costituzione di Cipro². Il Trattato istitutivo, oltre a definire il territorio dello Stato e riconoscere la sovranità del Regno Unito sull'area delle basi militari di Akrotiri e Dhekelia, espresse l'impegno dei firmatari a riconoscere lo status delle due comunità. Col Trattato di Garanzia, Grecia, Turchia e Regno Unito vennero designate, ai sensi dell'articolo II, come garanti del mantenimento dell'indipendenza politica, dell'integrità territoriale e della sicurezza della Repubblica di Cipro³. Inoltre, al secondo paragrafo del suddetto articolo, le tre potenze si impegnarono

¹ CHRYSOSTOMIDES, *The Republic of Cyprus: A Study in International Law*, Boston - London - The Hague, Martinus Nijhoff Publisher, 2000, p. 25.

² Ivi, p. 26.

³ MANCINI, *Statualità e non riconoscimento nel diritto internazionale*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2020, p. 90.

«to prohibit, so far as concerns them, any activity aimed at promoting, directly or indirectly, either union of Cyprus with any other State or partition of the Island». In secondo luogo, ai sensi dell'articolo IV del Trattato «in the event of a breach of the provisions of the present Treaty» (par. 1) Grecia, Turchia, e Regno Unito si impegnarono ad intraprendere un'azione concertata: nel caso in cui quest'ultima risultasse impossibile, «each of the three guaranteeing Powers reserves the right to take action» (par. 2), con il solo obiettivo di ripristinare lo *status quo ante*⁴. Infine, in base al Trattato di Alleanza, Grecia, Turchia e Cipro stabilirono un rapporto di cooperazione per la difesa comune dell'isola⁵.

La Costituzione di Cipro del 1960 diede vita ad un sistema costituzionale bi-comunale presidenziale. Prevedeva un sistema tale da garantire la piena rappresentanza nelle istituzioni di entrambe le comunità, greco-cipriota e turco-cipriota. L'articolo 1 disponeva che il Presidente della Repubblica fosse greco-cipriota ed eletto dalla sua comunità, e che, a loro volta, i turco-ciprioti esprimessero, attraverso un voto separato, un Vicepresidente turco-cipriota. Entrambi, in base all'articolo 50 della Costituzione, avevano potere di veto su determinati temi, ad esempio su decisioni riguardanti gli affari esteri, la difesa o la sicurezza. Potevano, inoltre, mettere il veto sulle leggi emanate dalla Camera dei Rappresentanti. Il Consiglio dei Ministri doveva essere composto da sette ministri greco-ciprioti e tre turco-ciprioti, di cui uno in uno dei Ministeri tra quelli degli Affari Esteri, della Difesa o delle Finanze. Per quanto riguarda la Camera dei Rappresentanti, in base all'articolo 62 essa doveva essere composta da 50 individui: 35 greco-ciprioti e 15 turco-ciprioti, eletti con liste elettorali separate. Le leggi dovevano essere approvate con maggioranza semplice, ma l'articolo 78 comma 2 richiedeva una maggioranza separata tra i rappresentanti delle due comunità per le leggi riguardanti i comuni, la tassazione e il sistema elettorale. In base all'articolo 123, la pubblica amministrazione doveva essere composta al 70% da greco-ciprioti e al 30% da turco-ciprioti. Infine, secondo gli articoli 86-111, per le questioni di religione, cultura, educazione e famiglia, le due comunità godevano di una certa autonomia che avrebbe dovuto essere gestita attraverso le Camere Comunali⁶.

⁴ *Ibidem*.

⁵ NECATIGIL, *The Cyprus Question and the Turkish Position in International Law*, 2nd ed., Oxford, Oxford University Press, 1996, pp. 14-15.

⁶ CHRYSOSTOMIDES, *The Republic of Cyprus: A Study in International Law*, cit., 2000, pp. 27-29.

Allo stesso modo, il potere giudiziario era regolato da misure che garantivano l'equa rappresentanza dei due gruppi etnici. Le due corti superiori, la Suprema Corte Costituzionale e l'Alta Corte di Giustizia⁷, erano composte, la prima, da un giudice greco-cipriota e uno turco-cipriota e da un presidente non cipriota, mentre la seconda da due giudici greco-ciprioti, uno turco-cipriota e un presidente non cipriota. Inoltre, secondo l'articolo 159, il giudice di una causa civile o penale doveva appartenere alla stessa comunità dell'accusato. Infine, in base agli articoli 129 e 130, l'esercito doveva essere composto da 2000 uomini, di cui il 60% greco-ciprioti e il 40% turco-ciprioti, e la Polizia e la Gendarmeria dovevano seguire un rapporto di 70:30⁸.

Queste disposizioni, seppur con l'obiettivo di garantire un'equa rappresentanza delle due comunità, ponendo delle regole molto rigide alla vita istituzionale del paese, crearono delle difficoltà nell'attuazione pratica della Costituzione stessa⁹. Le conseguenze si manifestarono fin dai primi anni.

Le tensioni tra le due comunità iniziarono quasi subito dopo l'entrata in vigore della Costituzione, a causa, da una parte, dell'insoddisfazione dei greco-ciprioti per quest'ultima, e dall'altra della mancata attuazione di alcune sue disposizioni, come il rispetto della percentuale di greco-ciprioti e turco-ciprioti nella pubblica amministrazione, fatto che sfavorì la presenza dei turco-ciprioti nelle istituzioni¹⁰. Nel dicembre 1961 si sviluppò un'ulteriore controversia riguardante la legge tributaria, che secondo l'articolo 78 della Costituzione doveva essere approvata dalla Camera dei Rappresentanti con maggioranza separata. I turco-ciprioti decisero di votare contro questa legge, in quanto i greco-ciprioti non avevano rispettato delle disposizioni della Costituzione a favore della minoranza turco-cipriota¹¹. A quel punto, il Presidente Makarios, nel gennaio 1962, iniziò a criticare la Costituzione del 1960 per l'eccessiva rappresentanza nelle istituzioni concessa ai turco-ciprioti, sproporzionata rispetto all'effettiva composizione della popolazione, in quanto essa impediva l'effettivo funzionamento dello Stato¹². Un altro motivo di tensione fu la mancata ufficializzazione dei municipi separati per i greci e turco-ciprioti, già esistenti *de facto* dal 1958 nelle città

⁷ NECATIGIL, *The Cyprus Question and the Turkish Position in International Law*, cit., p. 16.

⁸ Ivi, pp. 29-30.

⁹ CHRYSOSTOMIDES, *The Republic of Cyprus: A Study in International Law*, cit., p. 25.

¹⁰ NECATIGIL, *The Cyprus Question and the Turkish Position in International Law*, cit., p. 20.

¹¹ Ivi, p. 21.

¹² *Ibidem*.

di Nicosia, Limassol, Famagosta, Larnaca e Paphos. I greco-ciprioti, infatti, non vedevano con favore la formazione di zone separate per i turchi¹³.

Il 30 novembre 1963 il Presidente Makarios presentò tredici proposte di modifica della Costituzione, al fine di renderla più attuabile e pratica. Propose, in particolare, di abolire il diritto di veto del Presidente e del Vicepresidente della Repubblica, di abolire la maggioranza separata prevista per alcuni temi nella Camera dei Rappresentanti, di stabilire comuni unificati e di cambiare la proporzione di partecipazione dei greci e dei turco-ciprioti nella pubblica amministrazione, affinché essa corrispondesse alla composizione della popolazione cipriota, quindi 80% greco-ciprioti e 18% turco-ciprioti¹⁴. La comunità turca rigettò tali proposte il 16 dicembre 1963. Il Vicepresidente Kutchuk le considerò come un tentativo di rovesciare il sistema basato sulla Costituzione del 1960 e quindi di lasciare i turco-ciprioti sotto l'egemonia greco-cipriota¹⁵. Secondo Necatigil, in realtà, le tredici proposte furono un tentativo di abrogare gli Accordi di Zurigo-Londra, così da poter procedere con l'unificazione con la Grecia¹⁶.

Le ostilità scoppiarono il 21 dicembre 1963, giorno in cui ci fu uno scontro a fuoco tra due poliziotti greco-ciprioti e dei cittadini turco-ciprioti a Nicosia: così, dei gruppi paramilitari delle due comunità iniziarono ad attaccare i civili della comunità avversaria all'interno della città. In seguito a ciò, i turco-ciprioti in servizio nelle istituzioni dello Stato, in particolare il Vicepresidente e i ministri, terminarono le loro funzioni per cominciare ad amministrare le aree controllate dalla comunità turco-cipriota¹⁷. Di conseguenza, un terzo dei turco-ciprioti si rifugiò nelle enclavi che rappresentavano il 2% del territorio totale dell'isola¹⁸. Il 25 dicembre la Turchia mandò un volo militare di avvertimento a sorvolare la zona degli scontri e lo stesso giorno le tre potenze garanti, Regno Unito, Turchia e Grecia, si accordarono nel formare una forza di tregua congiunta e stabilirono una linea di divisione in mezzo alla città di Nicosia, la "Linea verde", e stabilirono una zona neutrale il 30 dicembre 1963, ma i combattimenti non si arrestarono¹⁹.

¹³ NECATIGIL, *The Cyprus Question and the Turkish Position in International Law*, cit., pp. 22-23.

¹⁴ CHRYSOSTOMIDES, *The Republic of Cyprus: A Study in International Law*, cit., pp. 33-34.

¹⁵ NECATIGIL, *The Cyprus Question and the Turkish Position in International Law*, cit., p. 25.

¹⁶ Ivi, p. 26.

¹⁷ HOFFMEISTER, *Cyprus*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2019, par. 17.

¹⁸ CHRYSOSTOMIDES, *The Republic of Cyprus: A Study in International Law*, cit., p. 92.

¹⁹ HOFFMEISTER, *Cyprus*, cit., 2019, par. 12.

Le due comunità diedero interpretazioni diverse degli avvenimenti di quei giorni. I greco-ciprioti considerarono queste azioni come un'insurrezione contro lo Stato, mentre i turco-ciprioti accusarono la controparte greca di impedire loro di partecipare al funzionamento di quest'ultimo²⁰.

Gli scontri continuarono, provocando molti morti e feriti, e portarono all'intervento sia dell'esercito greco, turco e britannico che delle Nazioni Unite con la UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus), una forza di peacekeeping col fine di riportare la pace e restaurare l'ordine nell'isola sulla base della Risoluzione 186 (1964), adottata dal Consiglio di Sicurezza. La risoluzione fece riferimento al Governo della Repubblica di Cipro, dunque riconoscendo implicitamente il governo sotto la guida del Presidente Makarios come legittimo rappresentante dei ciprioti, nonostante amministrasse l'isola senza la partecipazione dei membri turco-ciprioti²¹.

Nel corso del 1964, Makarios fece promulgare una serie di leggi non conformi alla Costituzione, al fine di assicurare il funzionamento dello Stato. In particolare, vennero abolite le liste separate per l'elezione dei membri turco-ciprioti della Camera dei Rappresentanti e anche per il Vicepresidente e nel luglio 1965 i Ministeri riservati alla comunità turca vennero occupati da membri greco-ciprioti²². Tali decisioni vennero giustificate dalla Corte Suprema²³ nel caso *Ibrahim* dell'ottobre 1964 con la dottrina della necessità, considerata «the auxiliary mechanism which preserved both the statehood and the political status of the Republic of Cyprus»²⁴. Secondo questa dottrina, le leggi in questione, anche se in contrasto con la Costituzione, erano necessarie per permettere il funzionamento dello Stato. Necatigil, oltre a negare la validità di questa dottrina, sostiene che in realtà lo stato delle cose risultante dalla Costituzione del 1960 e dai Trattati non fosse più in essere dopo i fatti del 1963 e dopo le leggi promulgate tra il 1964 e il 1965 che modificarono l'assetto costituzionale della Repubblica. Il motivo è che, dato che la Repubblica di Cipro nata nel 1960 aveva come caratteristica fondamentale la presenza politica ed istituzionale di entrambe le comunità, nel momento in cui questa venne meno,

²⁰ CHRYSOSTOMIDES, *The Republic of Cyprus: A Study in International Law*, cit., p. 92.

²¹ HOFFMEISTER, *Cyprus*, cit., 2019, par. 18.

²² Ivi, par. 19.

²³ Nel 1964 la Suprema Corte Costituzionale e l'Alta Corte di Giustizia vennero incorporate in un'unica corte, la Corte Suprema.

²⁴ CHRYSOSTOMIDES, *The Republic of Cyprus: A Study in International Law*, cit., p. 101.

quello Stato, nella sostanza, cessò di esistere²⁵. Questa tesi non è condivisa da Chrysostomides, secondo il quale la continuità di uno Stato nel diritto internazionale non è intaccata da modifiche interne allo stesso²⁶. Inoltre, il Consiglio di Sicurezza in diverse risoluzioni in quel periodo riconobbe la sovranità della Repubblica di Cipro. In particolare, nella Risoluzione 186 (1964) raccomandò «the creation, with the consent of the Government of Cyprus, of a United Nations Peace-keeping Force in Cyprus...» (par. 4). Nella Risoluzione 187 (1964) riaffermò «its call upon all Member States, [...], to refrain from any action or threat of action likely to worsen the situation in the sovereign Republic of Cyprus, or to endanger international peace» (par. 1).

In quel periodo alcune centinaia di turco-ciprioti risultarono dispersi e migliaia lasciarono le loro case o furono costretti a farlo per dirigersi nelle enclavi amministrative dalle autorità turco-cipriote²⁷.

Nel novembre 1967 gli scontri ripresero forza a causa della presa del potere in Grecia dei Colonnelli, i quali instaurarono una dittatura militare e fecero pressione sul Presidente Makarios affinché proclamasse l'unione di Cipro con la Grecia. Nel contempo, l'esercito greco-cipriota portò avanti delle incursioni nelle enclavi turco-cipriote e l'aviazione turca iniziò a bombardare obiettivi greco-ciprioti²⁸. A quel punto, il Consiglio di Sicurezza adottò la Risoluzione 244 (1967), con la quale invitò le parti coinvolte ad avvalersi dei buoni uffici offerti dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, al fine di giungere ad un accordo. Così, cominciarono le trattative per ideare un nuovo sistema costituzionale, le quali, tuttavia, furono sospese nel 1974, quando le autorità turco-cipriote chiesero la creazione di una federazione, proposta che le autorità greco-cipriote rigettarono in quanto volevano, invece, uno stato unitario²⁹.

2. Il colpo di Stato e l'occupazione turca della parte settentrionale di Cipro

²⁵ NECATIGIL, *The Cyprus Question and the Turkish Position in International Law*, cit., pp. 60-65 e 68-69.

²⁶ CHRYSOSTOMIDES, *The Republic of Cyprus: A Study in International Law*, cit., pp. 99-100.

²⁷ CONSTANTINIDES, *The Cyprus Problem in the United Nations Security Council*, in *Austrian Review of International and European Law*, 2014, p. 29 ss., pp. 36-37.

²⁸ DORR, *Turkey's Intervention in Cyprus—1974*, in RUYSS, CORTEN, HOFER (ed.), in *The Use of Force in International Law: A Case-Based Approach*, cit., p. 201 ss., p. 203.

²⁹ CONSTANTINIDES, *The Cyprus Problem in the United Nations Security Council*, cit., p. 37.

Nel luglio 1974 ci fu una svolta nei rapporti tra le due comunità. Infatti, il 15 luglio il regime dittatoriale greco appoggiò un colpo di stato contro il Presidente Makarios con lo scopo di favorire l'unificazione di Cipro con la Grecia. Dopo che il palazzo presidenziale venne occupato dalla Guardia Nazionale Cipriota, Nikos Sampson, fervente sostenitore del progetto dei Colonnelli e uno dei capi delle forze paramilitari greco-cipriote che avevano guidato gli scontri nell'isola tra il 1963 e 1964, fu nominato Presidente della Repubblica. Conseguentemente, il 20 luglio la Turchia intervenne militarmente e occupò circa il 5% del territorio cipriota. Grazie all'intervento del Consiglio di Sicurezza, il 22 luglio si giunse ad un cessate il fuoco, ma l'invasione continuò³⁰. Pochi giorni dopo, il 23 luglio, la Giunta militare greca cadde e ad essa si sostituì un'amministrazione civile. In conseguenza a ciò, Sampson si dimise e il suo ruolo venne ricoperto dal Presidente della Camera Clerides, in qualità di Presidente facente funzione. Nel frattempo, il 20 luglio, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite adottò la Risoluzione 353 (1974) chiedendo la fine delle ostilità, il ritiro delle truppe straniere dal territorio cipriota e l'avvio di negoziati tra Grecia, Turchia e Regno Unito, al fine di ristabilire la pace. Sulla base di questa risoluzione, a Ginevra il 25 luglio ebbero inizio le trattative tra questi paesi, ma non raggiunsero il loro scopo e la Conferenza terminò in modo fallimentare il 14 agosto³¹. Lo stesso giorno le truppe turche avanzarono ulteriormente fino ad occupare il 37% del territorio cipriota in tre giorni³². La linea del cessate il fuoco venne definita il 16 agosto. Il risultato della divisione dell'isola fu lo spostamento di 180 mila greco-ciprioti che si riversarono dai territori del nord a quelli del sud e di 45 mila turco-ciprioti che, in senso opposto, si trasferirono nella parte settentrionale di Cipro³³.

L'intervento turco in territorio cipriota venne giustificato dalle autorità di Ankara sulla base del già citato articolo IV del Trattato di Garanzia. La Turchia invocò il fatto che il governo del nuovo Presidente, Nikos Sampson, fosse sostanzialmente un governo fantoccio sotto le direttive della Giunta militare greca, la quale mirava a unificare l'isola

³⁰ CHRYSOSTOMIDES, *The Republic of Cyprus: A Study in International Law*, cit., p. 117.

³¹ NECATIGIL, *The Cyprus Question and the Turkish Position in International Law*, cit., pp. 96-98.

³² DORR, *Turkey's Intervention in Cyprus—1974*, cit., p. 203.

³³ ASMUSSEN, *Cyprus after the failure of the Annan Plan*, The European Centre for Minority Issues, 2004, p. 3.

con la Grecia e che dunque l'indipendenza stessa di Cipro fosse in pericolo³⁴. Ai sensi dell'articolo II del Trattato di Garanzia, Regno Unito, Turchia e Grecia riconoscono e garantiscono «the independence, territorial integrity and security of the Republic of Cyprus». L'obiettivo sarebbe stato quindi quello di contrastare una minaccia all'indipendenza di Cipro attraverso un intervento militare diretto, giustificato e legittimato dal secondo paragrafo dell'articolo IV del Trattato³⁵. La maggioranza della dottrina considera, comunque, l'azione della Turchia come illecita secondo il diritto internazionale³⁶.

L'articolo 2 paragrafo 4 della Carta delle Nazioni Unite vieta l'uso della forza nelle relazioni internazionali ed in particolare dispone che: «I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite». D'altra parte, tale divieto è da considerarsi ormai come appartenente al diritto internazionale consuetudinario³⁷, come affermato dalla Corte internazionale di giustizia nel caso *Nicaragua c. Stati Uniti* del 1986 al paragrafo 190: «A further confirmation of the validity as customary international law of the principle of the prohibition of the use of force expressed in Article 2, paragraph 4, of the Charter of the United Nations may be found in the fact that it is frequently referred to in statements by State representatives as being not only a principle of customary international law but also a fundamental or cardinal principle of such law». Inoltre, una parte della dottrina considera il divieto dell'uso della forza come norma imperativa del diritto internazionale³⁸, come sostenuto anche dalla Commissione del diritto

³⁴ In questo senso: NECATIGIL, *The Cyprus Question and the Turkish Position in International Law*, cit., p. 109.

³⁵ Ivi., p. 132.

³⁶ Vedi: HOFFMEISTER, *Cyprus*, cit., par. 23.; MANCINI, *Statualità e non riconoscimento nel diritto internazionale*, cit., p. 90; CHRYSOSTOMIDES, *The Republic of Cyprus: A Study in International Law*, cit., pp. 125-127; DORR, *Turkey's Intervention in Cyprus—1974*, cit., pp. 201-212. Nel senso della liceità dell'azione militare turca in base al Trattato di Garanzia del 1960, vedi invece NECATIGIL, *The Cyprus Question and the Turkish Position in International Law*, cit., p. 132.

³⁷ Vedi, tra gli altri: CHRYSOSTOMIDES, *The Republic of Cyprus: A Study in International Law*, cit., p. 121; RONZITTI, *Diritto Internazionale*, 4th ed., G. Giappichelli Editore, Torino, 2019, p. 436; KLECZKOWSKA, *Changing Customary Law: The Shape of the Prohibition of the Use of Force after the 2017 and 2018 Airstrikes in Syria*, in *International Community Law Review*, 2019, p. 369 ss., p. 370.

³⁸ Vedi, tra gli altri: JOHNSTON, *Identifying the jus cogens norm in the jus ad bellum*, in *International & Comparative Law Quarterly*, 2021, p. 29 ss., p. 29; RONZITTI, *Diritto Internazionale*, cit., p. 437; CEZARY, *Jus Cogens in Contemporary International Law*, in *Polish Yearbook of International Law*, 2013, p. 27 ss., p. 43; GATHII, *ICJ - Prohibition against the Use of Force*, in *American Journal of International Law*, 2007, p. 142 ss., p. 149.

internazionale nel 1966: «The Commission pointed out that the law of the Charter concerning the prohibition of the use of force in itself constitutes a conspicuous example of a rule in international law having the character of jus cogens»³⁹. Inoltre, è controverso se l'articolo IV, con le parole «the right to take action», consente l'intervento militare di Regno Unito, Turchia e Grecia⁴⁰. Tuttavia, anche considerando legittimo un intervento militare ai sensi dell'articolo IV e interpretando la firma di Cipro al Trattato di Garanzia come un consenso *ex ante* all'uso della forza da parte dei tre Stati garanti, l'intervento della Turchia perseguì uno scopo differente da quello indicato nell'articolo suddetto⁴¹. Infatti, ai sensi dell'articolo IV del Trattato di Garanzia, l'obiettivo di un eventuale intervento deve essere quello di ristabilire l'ordine costituito dal Trattato stesso. L'occupazione turca non è terminata con il collasso della Giunta militare greca e le conseguenti dimissioni del Presidente Sampson, che hanno fatto cessare la minaccia all'indipendenza di Cipro. Al contrario, essa si protrae tuttora. L'obiettivo non era, dunque, il ristabilimento dello *status quo* di Cipro antecedente al colpo di stato greco. In considerazione di ciò, quand'anche si ritenesse ammesso un intervento unilaterale del Regno Unito, Grecia e Turchia ex articolo IV, la continuata occupazione turca della parte settentrionale di Cipro è da considerarsi in violazione del divieto dell'uso della forza sancito dall'articolo 2 comma 4 della Carta delle Nazioni Unite.

Fin dal principio, sia l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che il Consiglio di Sicurezza condannarono l'intervento militare della Turchia. Già il 20 luglio 1974, giorno dell'inizio dell'invasione, il Consiglio di Sicurezza adottò la Risoluzione 353 (1974) in cui, anche se non fece un esplicito riferimento alla Turchia, richiese il rispetto dell'indipendenza di Cipro e un «immediate end to foreign military intervention in the Republic of Cyprus». Il 16 agosto, con la Risoluzione 360 (1974), venne ribadita la «formal disapproval of the unilateral military actions undertaken against the Republic of Cyprus». Più tardi, il 1° novembre 1974, l'Assemblea Generale con la Risoluzione 3212 (XXIX) richiese «the speedy withdrawal of all foreign armed forces and foreign military presence and personnel from the Republic of Cyprus and the cessation of all foreign interference in its affairs». Il Consiglio di Sicurezza il 13 dicembre adottò, così, la

³⁹ *Yearbook of the International Law Commission 1966*, Volume II, UN Doc. A/CN.4/SER. A/1966/Add. 1, p. 247.

⁴⁰ MANCINI, *Statualità e non riconoscimento nel diritto internazionale*, cit., p. 90.

⁴¹ *Ibidem*.

Risoluzione 365 (1974) per esortare gli Stati interessati a dare attuazione alla precedente risoluzione dell'Assemblea Generale.

Tuttavia, il 13 febbraio 1975 l'amministrazione turco-cipriota, nei territori occupati dalle truppe turche, proclamò lo Stato Federato Turco di Cipro, configurato come uno Stato federato all'interno della Repubblica di Cipro, la quale però non era una Repubblica federale⁴². Il leader turco-cipriota Denktash fu eletto Presidente di questa nuova entità due volte, nel 1975 e nel 1981. In risposta, il 12 marzo 1975 il Consiglio di Sicurezza adottò la Risoluzione 367 (1975), con la quale invitò al rispetto dell'indipendenza e della sovranità della Repubblica di Cipro e richiese nuovamente l'attuazione della Risoluzione 3212 (XXIX) dell'Assemblea Generale.

3. La proclamazione della Repubblica Turca di Cipro del Nord e la reazione della Comunità Internazionale

Il 15 novembre 1983 l'Assemblea legislativa dello Stato Federato Turco di Cipro approvò la nascita della Repubblica Turca di Cipro del Nord e la dichiarazione di indipendenza, come espressione del diritto all'autodeterminazione del popolo turco-cipriota⁴³. Il nuovo Stato venne riconosciuto dalla Turchia lo stesso giorno⁴⁴.

La reazione del Consiglio di Sicurezza non si fece attendere: a soli tre giorni dalla proclamazione adottò la Risoluzione 541 (1983), con il solo voto contrario del Pakistan e l'astensione della Giordania⁴⁵. L'organo delle Nazioni Unite condannò la dichiarazione delle autorità turco-cipriote, la considerò incompatibile con il Trattato relativo alla creazione della Repubblica di Cipro del 1960 e con il Trattato di Garanzia e la dichiarò «legally invalid». Esso chiese, inoltre, a tutti gli Stati di rispettare «the sovereignty, independence, territorial integrity and non-alignment» della Repubblica di Cipro e di non riconoscere la nuova entità. Infine, sollecitò il rispetto delle precedenti Risoluzioni 365 (1974) e 367 (1975), in cui si richiedeva il ritiro delle truppe straniere dall'isola. La richiesta di non riconoscimento era conseguenza dell'uso illecito della forza contro la Repubblica di Cipro⁴⁶. Quest'ultimo punto è reso ancora più chiaro dalle dichiarazioni

⁴² HOFFMEISTER, *Cyprus*, cit., par. 24.

⁴³ NECATIGIL, *The Cyprus Question and the Turkish Position in International Law*, cit., p. 202-204.

⁴⁴ *Ibidem*.

⁴⁵ CONSTANTINIDES, *The Cyprus Problem in the United Nations Security Council*, cit., p. 49.

⁴⁶ MANCINI, *Statualità e non riconoscimento nel diritto internazionale*, cit., p. 216.

delle delegazioni dei diversi Stati durante la riunione del Consiglio di Sicurezza in occasione della quale venne adottata la Risoluzione 541 (1983)⁴⁷.

Quando nell'aprile 1984 ci fu lo scambio di ambasciatori tra la Repubblica Turca di Cipro del Nord e la Turchia, la Repubblica di Cipro richiese urgentemente la riunione del Consiglio di Sicurezza, il quale, dopo giorni di consultazione, l'11 maggio 1984 adottò la Risoluzione 550 (1984), con cui condannò con ancora più forza la creazione della nuova entità, lo scambio di ambasciatori e il progetto di un referendum costituzionale e di elezioni, e chiese nuovamente agli altri Stati il rispetto della sovranità della Repubblica di Cipro e il non riconoscimento della Repubblica Turca di Cipro del Nord⁴⁸. Con l'unica eccezione della Turchia, tutti gli Stati si sono astenuti dal riconoscerla.

Secondo la più ampiamente accettata teoria dichiarativa, espressa nella Convenzione di Montevideo e ribadita dalla Commissione Badinter nel 1991, il riconoscimento è un atto politico e ha natura dichiarativa non costitutiva della statualità di un nuovo ente⁴⁹. Questo significa che non si può dedurre se la Repubblica Turca di Cipro del Nord è uno Stato secondo il diritto internazionale o no dal suo mancato riconoscimento da parte degli altri Stati.

L'articolo 1 della Convenzione di Montevideo sui diritti e doveri degli Stati del 1933 elenca quattro caratteristiche che uno Stato, per essere considerato tale secondo il diritto internazionale, deve possedere: una popolazione permanente, un territorio definito, un governo e la capacità di intrattenere rapporti con gli altri Stati. Le ultime due caratteristiche fanno riferimento alla sovranità interna e quella esterna e dunque sono proprie di un ente sovrano e indipendente⁵⁰. In relazione al fatto che la Turchia esercita un controllo continuato con una occupazione militare del territorio⁵¹, la Repubblica Turca di Cipro del Nord è considerata un esempio di Stato fantoccio, ossia un ente, creato dallo Stato aggressore, mancante del requisito dell'indipendenza⁵². Come si vedrà nei capitoli

⁴⁷ UN Doc. S/PV. 2500, *Security Council Official Records, Thirty-eight Year, 2500th Meeting: 18 November 1983*.

⁴⁸ CONSTANTINIDES, *The Cyprus Problem in the United Nations Security Council*, cit., p. 50.

⁴⁹ MURPHY, STANCESCU, *State Formation and Recognition in International Law*, in *Juridical Tribune*, 2017, p. 6 ss., p. 12.

⁵⁰ Ivi, p. 7.

⁵¹ CHRYSOSTOMIDES, *The Republic of Cyprus: A Study in International Law*, cit., p. 259-279.

⁵² In questo senso, vedi tra gli altri: RONZITTI, *Diritto Internazionale*, cit., p. 19; MANCINI, *Statualità e non riconoscimento nel diritto internazionale*, cit., p. 90; CHRYSOSTOMIDES, *The Republic of Cyprus: A Study in International Law*, cit., p. 277. Di opinione contraria Necatigil che sostiene la statualità della

successivi, la Corte europea dei diritti dell'uomo in diverse sentenze, a partire dalla sentenza *Loizidou* del 1996, ha considerato la Turchia responsabile degli atti contrari alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo commessi dalle autorità turco-cipriote nella parte settentrionale dell'isola⁵³.

L'Assemblea della Repubblica Turca di Cipro del Nord adottò una Costituzione il 12 marzo 1985 ed il relativo referendum confermativo del 5 maggio 1985 ebbe un esito ampiamente favorevole. Due giorni dopo essa venne pubblicata nella Gazzetta Ufficiale⁵⁴. La Costituzione del preteso Stato, la cui lingua ufficiale è il turco, delinea la struttura di una repubblica indipendente e prevede una democrazia parlamentare con un sistema di separazione dei poteri flessibile⁵⁵.

4. Il referendum sul Piano Annan e l'ammissione della Repubblica di Cipro all'Unione Europea

Dopo la proclamazione della Repubblica Turca di Cipro del Nord e lo scambio di ambasciatori con la Turchia, ci furono vari tentativi di mediazione e negoziazione tra le parti con la mediazione, nella maggior parte dei casi, del Segretario Generale delle Nazioni Unite: in un primo momento, Pérez de Cuellar, che propose due soluzioni, prima nel 1984 e poi nel 1989, rigettate la prima volta dal Presidente della Repubblica di Cipro e la seconda dal Presidente della Repubblica Turca di Cipro del Nord, e in secondo luogo Boutros-Ghali con una proposta nel 1992⁵⁶.

Nella seconda metà degli anni '90 e i primi anni 2000 le questioni della risoluzione della questione cipriota e dell'ammissione della Repubblica di Cipro all'Unione Europea si intrecciarono. La Repubblica di Cipro fece richiesta di adesione all'Unione Europea il 3 luglio 1990 per l'intera isola, ma il 30 giugno 1993 la Commissione ritenne che l'intero

Repubblica Turca di Cipro del Nord: NECATIGIL, *The Cyprus Question and the Turkish Position in International Law*, cit., pp. 310-330.

⁵³ *European Court of Human Rights, Court (Grand Chamber), Case of Loizidou v. Turkey, Application no. 1531/89, Judgement, 18 December 1996*, par. 56; *European Court of Human Rights, Court (Grand Chamber), Case of Cyprus v. Turkey, Application no. 25781/94, Judgment, 10 May 2001*, par. 77; *European Court of Human Rights, Court (Grand Chamber), Decision as to the Admissibility of Applications nos. 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04, 21819/04, Demopoulos and Others v. Turkey, 1 March 2010*, par. 95.

⁵⁴ NECATIGIL, *The Cyprus Question and the Turkish Position in International Law*, cit., pp. 296-297.

⁵⁵ *Ivi*, pp. 297-298.

⁵⁶ HOFFMEISTER, *Cyprus*, cit., parr. 35-38.

processo sarebbe stato difficile senza una soluzione al conflitto che divideva l'isola e che dunque i negoziati avrebbero dovuto aspettare il risultato della mediazione delle Nazioni Unite⁵⁷. In seguito, il Consiglio Europeo a Lussemburgo nel 1997 dichiarò che le trattative per l'ammissione della Repubblica di Cipro all'Unione sarebbero cominciate nella primavera del 1998, e così accadde. Al Consiglio Europeo ad Helsinki del 11 e 12 dicembre 1999 venne definitivamente eliminata la condizionalità per cui l'adesione all'Unione di Cipro sarebbe potuta avvenire solamente dopo una soluzione del conflitto tra la parte meridionale e settentrionale dell'isola, venne garantito lo status di Stato candidato alla Turchia, vincendo quindi l'opposizione della Grecia al riguardo, e venne espresso l'auspicio che il processo di adesione favorisse la riconciliazione delle due comunità⁵⁸. La rimozione di questo prerequisito da alcuni venne considerata una scelta positiva, in quanto l'adesione all'Unione avrebbe accresciuto la pressione sulle autorità per l'unificazione e si sarebbe evitato che la Turchia ostacolasse l'adesione della Repubblica di Cipro influenzando negativamente il processo di riconciliazione, mentre da altri venne criticata in quanto veniva eliminato un incentivo importante per i greco-ciprioti alla risoluzione del conflitto⁵⁹.

Nel frattempo, tra il 1999 e la fine del 2000 vennero condotti dei negoziati preliminari sponsorizzati dalle Nazioni Unite tra le delegazioni delle due comunità dell'isola, guidate da Clerides e Denktash⁶⁰. La delegazione turco-cipriota, tuttavia, interruppe il dialogo a causa del persistente mancato riconoscimento della Repubblica Turca di Cipro del Nord in quanto Stato e nel 2001 crebbero da parte della Turchia le minacce di annessione della parte settentrionale dell'isola⁶¹. Nel 2002, il Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan presentò il suo piano per la risoluzione del conflitto, il "Comprehensive Settlement of the Cyprus Problem", chiamato più comunemente Annan I, con cui proponeva la formazione di una confederazione distinta in due zone e due comunità. Tra il 2002 e il 2004, Annan modificò il progetto quattro

⁵⁷ UEBE, *Cyprus in the European Union*, in *German Yearbook of International Law*, 2003, p. 375 ss., p. 376.

⁵⁸ HOFFMEISTER, *Cyprus*, cit., par. 39.

⁵⁹ ATTALIDES, *The Cyprus Problem after the 1999 Helsinki European Council*, in *Mediterranean Quarterly*, 2014, p. 22 ss., p. 30.

⁶⁰ UEBE, *Cyprus in the European Union*, cit., p. 378.

⁶¹ ATTALIDES, *The Cyprus Problem after the 1999 Helsinki European Council*, cit., p. 31.

volte. Nel 2004 il piano Annan V fu sottoposto a due referendum paralleli nelle due comunità di Cipro⁶².

Intanto, il 16 aprile 2003 fu firmato ad Atene il Trattato di adesione all'Unione Europea che riguardò, oltre alla Repubblica di Cipro, l'unico Stato riconosciuto dall'UE, anche Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. Il Protocollo n° 10, allegato al Trattato di adesione, tiene conto della divisione *de facto* dell'isola. In particolare, l'articolo 1 dispone che «l'applicazione dell'*acquis* è sospesa nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il Governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo» (par. 1). Per *acquis* si intende la «piattaforma comune di diritti ed obblighi che vincolano l'insieme dei paesi dell'UE quali membri dell'UE»⁶³ e comprende i principi, gli obiettivi politici, la legislazione dell'Unione, la giurisprudenza della Corte di giustizia, le dichiarazioni e risoluzioni, tutti gli atti dell'Unione e gli accordi conclusi dall'Unione Europea e «quelli conclusi dai paesi dell'UE tra essi nei settori di competenza dell'UE»⁶⁴. Il motivo di questa disposizione è che, sebbene tutto il territorio dell'isola sia considerato territorio dell'Unione, l'applicazione dell'*acquis* non può essere garantita dal Governo della Repubblica di Cipro nella parte settentrionale di essa⁶⁵. Questo non comporta, tuttavia, che i cittadini ciprioti residenti nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord non godano dei diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione Europea: possono, ad esempio, candidarsi al Parlamento Europeo ed esercitare il diritto di voto attivo e passivo nelle elezioni municipali degli Stati membri in cui risiedono, diversi dalla Repubblica di Cipro, alle stesse condizioni dei cittadini di questi Stati⁶⁶. Infatti, essi sono formalmente cittadini della Repubblica di Cipro e dunque cittadini dell'Unione Europea.

L'articolo 2 del Protocollo regola le relazioni tra i due territori dell'isola, in particolare per quel che riguarda le disposizioni dell'Unione Europea. In particolare, il paragrafo 1 dispone che: «Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, definisce le condizioni alle quali le disposizioni di diritto comunitario si applicano alla linea che separa le zone di cui all'articolo 1 e le zone sulle quali il Governo

⁶² MENELAOU, *A Historical Account of the Cyprus Problem and the Annan Plan: A Unique Opportunity or an Unwelcome Solution?*, in *Akropolis: Journal of Hellenic Studies*, 2019, p. 29 ss., p. 43.

⁶³ <https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/acquis.html?locale=it>

⁶⁴ *Ibidem*.

⁶⁵ UEBE, *Cyprus in the European Union*, cit., p. 383.

⁶⁶ Ivi, p. 385.

della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo». La Linea verde, che separa il territorio sotto il controllo della Repubblica di Cipro e quello della pretesa Repubblica Turca di Cipro del Nord, non costituisce frontiera esterna dell'Unione Europea. Un regime particolare si applica alla circolazione di beni e persone tra i due territori⁶⁷. Attualmente, l'attraversamento di merci, servizi e persone della Linea verde è regolato dal Regolamento (CE) n. 866/2004. È importante sottolineare che quest'ultimo non comporta un riconoscimento implicito dello Stato fantoccio⁶⁸. In particolare, le merci introdotte dalla parte settentrionale dell'isola, accompagnate da un apposito documento, hanno lo status di merce dell'Unione, dal momento che tutto il territorio dell'isola è considerato sotto la sovranità della Repubblica di Cipro⁶⁹. Allo stesso modo, l'art. 5 par. 1 del suddetto Regolamento non prevede formalità di esportazione per le merci importate dalle zone meridionali a quelle settentrionali turco-cipriote⁷⁰.

Infine, per quanto riguarda la soluzione della questione cipriota, l'articolo 4 del Protocollo dispone che: «Qualora sia trovata una soluzione, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, decide in merito agli adeguamenti dei termini relativi all'adesione di Cipro all'Unione europea riguardo la comunità turco-cipriota». Quest'ultimo articolo esprime la volontà dell'Unione di favorire una riconciliazione tra le parti in quanto prevede una procedura semplificata per l'integrazione della comunità turco-cipriota nell'UE in caso di risoluzione del conflitto.

Il Piano Annan V fu sottoposto a due referendum paralleli nelle due comunità turco-cipriota e greco-cipriota, prima dell'entrata in vigore del Trattato di Atene, precisamente il 24 aprile 2004. Il progetto prevedeva uno Stato federale, la Repubblica Unita di Cipro, formato da due stati federati, uno greco-cipriota e l'altro turco-cipriota, quest'ultimo ridotto dal 37% del territorio dell'isola su cui era stabilita la pretesa Repubblica Turca di Cipro del Nord al 28,5%, con un alto livello di autonomia. A livello federale si sarebbero dovute prendere le decisioni più sensibili e importanti per la Repubblica, in particolare in materia di affari internazionali, Unione Europea e integrità territoriale e gli organi adibiti a ciò sarebbero stati il Consiglio Presidenziale e il Parlamento bicamerale. Nel Senato la percentuale di rappresentanti delle due comunità

⁶⁷ Ivi, p. 386.

⁶⁸ MANCINI, *Statualità e non riconoscimento nel diritto internazionale*, cit., p. 173.

⁶⁹ Ivi, p. 174.

⁷⁰ *Ibidem*.

sarebbe stata del 50% ciascuna, mentre nella Camera dei deputati la percentuale di turco-ciprioti avrebbe dovuto essere di almeno il 25%⁷¹. Il Consiglio Presidenziale avrebbe dovuto essere composto da quattro membri dello Stato greco-cipriota e due di quello turco-cipriota e le decisioni sarebbero state adottate solamente a seguito di un voto affermativo dei rappresentanti di ciascuna comunità. Il Presidente e il Vicepresidente, non appartenenti alla stessa comunità, sarebbero stati eletti tra i membri del Consiglio, con la condizione che il ruolo del Presidente per due terzi del mandato dell'organo sarebbe stato ricoperto dal rappresentante della comunità più numerosa, e dunque di quella greco-cipriota. La Corte Suprema sarebbe stata formata da un numero pari di giudici greco-ciprioti e turco-ciprioti, in aggiunta ad un numero non specificato di giudici scelti dalle Nazioni Unite. Un'altra disposizione prevedeva che i greco-ciprioti sfollati a causa dell'intervento turco del 1974 avrebbero ottenuto la restituzione di un terzo delle loro proprietà e un risarcimento dallo Stato turco-cipriota⁷². Inoltre, il Piano avrebbe permesso a 3000 militari inviati dalla Turchia e dalla Grecia di rimanere in territorio cipriota per altri quattordici anni, o fino all'adesione della Turchia all'Unione Europea. In seguito, sarebbero potuti rimanere 650 militari turchi e 950 greci⁷³.

I due referendum ebbero un esito diverso. I turco-ciprioti approvarono il Piano Annan con una percentuale del 64.91%, mentre il 75.83% dei greco-ciprioti votanti lo rigettò. Dunque, il Piano Annan non venne adottato e il Trattato di adesione all'Unione Europea entrò in vigore il 1° maggio 2004 in un'isola ancora di fatto divisa.

I motivi per un rifiuto così netto del Piano da parte della comunità greco-cipriota sono stati analizzati ampiamente. Qualche settimana prima, l'8 aprile, il Presidente della Repubblica di Cipro, Tassos Papadopoulos, in un discorso televisivo invitò i greco-ciprioti a votare contro il progetto delle Nazioni Unite perché riteneva che esso, piuttosto che ad un'unificazione, avrebbe portato alla divisione permanente dell'isola⁷⁴. Tuttavia, secondo Menelaou anche se l'invito del Presidente ebbe certamente una certa influenza

⁷¹ ASMUSSEN, *Cyprus after the failure of the Annan Plan*, cit., p. 6.

⁷² MCGARRY, LOIZIDES, *The 2002–2004 Annan Plan in Cyprus*, in ANDERSON, CHOUDHRY (a cura di), *Territory and Power in Constitutional Transitions*, cit., p. 43 ss., p. 53.

⁷³ *Ibidem*.

⁷⁴ *Cypriot president opposes reunification*, in *NBC News*, 8 April 2004, disponibile all'indirizzo,

<https://www.nbcnews.com/id/wbna4687517>.

sugli elettori, ci furono altre ragioni che spiegano l'esito del referendum⁷⁵. In primo luogo, i greco-ciprioti ritenevano che il grado di autonomia e potere e la porzione di territorio concessi alla comunità turco-cipriota fossero sproporzionati in relazione alla percentuale di turco-ciprioti rispetto all'intera popolazione dell'isola (18%)⁷⁶. Inoltre, mentre la Repubblica di Cipro godeva di un'economia stabile, la Repubblica Turca di Cipro del Nord era dipendente anche dal punto di vista economico dalla Turchia, la quale stava vivendo un periodo di crisi. Per questo motivo, si riteneva che la riunificazione avrebbe potuto rendere instabile l'economia della Repubblica di Cipro e quindi che essa non fosse conveniente per i greco-ciprioti⁷⁷. Infine, venne criticata la tempistica dell'ammissione all'Unione Europea e la rimozione della condizionalità della risoluzione della questione cipriota⁷⁸.

5. La Repubblica Turca di Cipro del Nord oggi

Dopo il fallimento del Piano Annan, i tentativi di risoluzione della questione cipriota non si sono fermati, ma non hanno, ad oggi, avuto successo. Negoziati sono stati condotti a più riprese tra le due parti. In particolare, nel 2013, nella Repubblica di Cipro venne eletto il candidato conservatore Nikos Anastasiades, il quale nel 2004 aveva supportato il Piano Annan. Egli riprese i negoziati con la controparte turco-cipriota quando nel 2015 venne eletto il moderato Mustafa Akinci, il quale, in precedenza, si era dichiarato anche favorevole alla restituzione del quartiere abbandonato Varosha di Famagosta agli abitanti greco-ciprioti⁷⁹. Nei due anni seguenti i due leader si incontrarono molte volte e raggiunsero un piano condiviso che prevedeva la formazione di una federazione con due comunità e due zone e uguaglianza politica. Tuttavia, non riuscirono ad accordarsi sulla delimitazione dei rispettivi territori e sulla questione della sicurezza e della presenza di militari non ciprioti nell'isola⁸⁰.

⁷⁵ MENELAOU, *A Historical Account of the Cyprus Problem and the Annan Plan: A Unique Opportunity or an Unwelcome Solution?*, cit., p. 45.

⁷⁶ Ivi, pp. 48-49.

⁷⁷ Ivi, p. 46.

⁷⁸ Ivi, pp. 45-46.

⁷⁹ MCGARRY, LOIZIDES, *The 2002–2004 Annan Plan in Cyprus*, cit., p. 14.

⁸⁰ HOFFMEISTER, *Cyprus*, cit., parr. 57-60.

Nell'autunno del 2020 è divenuto Presidente della Repubblica Turca di Cipro del Nord Ersin Tatar, nazionalista, sostenuto dal Presidente della Turchia Erdogan e, al contrario del predecessore Mustafa Akinci, convinto che l'unica soluzione accettabile al conflitto sia la creazione di due stati sovrani e indipendenti⁸¹. Egli ha mantenuto questa posizione dura anche nell'incontro avvenuto a Ginevra sotto l'egida delle Nazioni Unite l'ultima settimana di aprile 2021. Non sono arrivati ad un accordo in quanto la parte turco-cipriota ha sostenuto la necessità del riconoscimento della Repubblica Turca di Cipro del Nord come Stato sovrano e indipendente, mentre la delegazione greco-cipriota auspica ad una soluzione federale, in conformità con le diverse risoluzioni del Consiglio di Sicurezza⁸².

Infine, negli ultimi venti anni è emerso un ulteriore motivo di tensione tra la Repubblica di Cipro e la Turchia: la delimitazione delle rispettive zone economiche esclusive (ZEE) e le piattaforme continentali. La Turchia considera nulli gli accordi conclusi da Cipro con Egitto, Israele e Libano riguardo alla delimitazione delle rispettive ZEE tra il 2003 e il 2010, in quanto non riconosce la Repubblica di Cipro come unica autorità dell'isola⁸³. La situazione si è complicata con la scoperta, nel 2011, di un enorme giacimento di gas denominato Afrodite, situato tra la ZEE israeliana e quella cipriota. Il 21 settembre 2011 la Turchia e la Repubblica Turca di Cipro del Nord hanno concluso un accordo sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali e il 27 aprile 2012 la Turchia ha autorizzato l'esplorazione da parte della Turkish Petroleum Corporation di determinate zone del Mediterraneo Orientale, alcune delle quali rientranti nella piattaforma continentale rivendicata dalla Repubblica di Cipro⁸⁴. Nel 2013, la Turchia ha, poi, annunciato la realizzazione di studi sismici nella piattaforma continentale reclamata dalla Repubblica di Cipro. Quest'ultima ha condannato l'accordo del settembre 2011 come contrario al diritto internazionale, invocando la violazione dei suoi diritti sovrani sulla piattaforma continentale⁸⁵.

⁸¹ *Turkish Cypriot hardliner ousts incumbent president in northern Cyprus vote*, in *Deutsche Welle*, 18 October 2020, disponibile all'indirizzo, <https://www.dw.com/en/turkish-cypriot-hardliner-ousts-incumbent-president-in-northern-cyprus-vote/a-55314270>

⁸² Secretary-General's Press Conference following the informal 5+1 meeting on Cyprus, 29 aprile 2021

⁸³ GARCIA-CARRIAZO, *Turkish Surveys in Cypriot Waters, a New Dimension of the Confrontation*, in *Revista Española de Derecho Internacional*, 2020, p. 117 ss., p. 123.

⁸⁴ Ivi, pp. 124-125.

⁸⁵ Ivi, p. 127.

Il 27 novembre 2019 la Turchia ha, poi, stipulato un memorandum d'intesa con il Governo di Accordo Nazionale (GNA) libico riconosciuto dalle Nazioni Unite, riguardante le rispettive giurisdizioni marittime. Il memorandum contiene sei articoli e al primo dispone che: «The boundaries of the Continental Shelf and the Exclusive Economic Zone in the Mediterranean between the Republic of Turkey and the Government of National Accord-State of Libya begins at "Point A" (34° 16' 13.720"N - 026° 19' 11.640"E) and ends at the Point B (34° 09' 07.9"N - 026° 39' 06.3"E)». L'accordo è stato considerato contrario al diritto internazionale da Grecia e Repubblica di Cipro, in quanto viola i loro diritti sovrani, e i leader europei hanno espresso il loro sostegno ai due Stati membri⁸⁶. Il 12 aprile 2021 la Turchia e il GNA hanno sostenuto nuovamente che il memorandum è valido dal punto di vista del diritto internazionale e hanno ribadito la loro determinazione a perseguire i loro interessi nazionali⁸⁷.

⁸⁶ BAKER, GUMRUKCU, KAMBAS, *Turkey-Libya maritime deal rattles East Mediterranean*, in *Reuters*, 25 December 2019.

⁸⁷ *Turkey, Libya committed to eastern Mediterranean maritime accord*, in *Reuters*, 12 April 2021, disponibile all'indirizzo, <https://www.reuters.com/world/middle-east/turkey-libya-committed-eastern-mediterranean-maritime-agreement-2021-04-12/>.

CAPITOLO II

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo: quadro generale

1. La conclusione della Convenzione e dei Protocolli addizionali

La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nota semplicemente come Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), è stata conclusa nell'ambito del Consiglio d'Europa nel 1950 ed è entrata in vigore nel 1953. Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione internazionale a carattere regionale fondata nel 1949 da dieci Stati europei (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia) allo scopo di «attuare un'unione più stretta fra i suoi membri per tutelare e promuovere gli ideali e i principi che sono loro comune patrimonio e per favorire il loro progresso economico e sociale» (art. 1, lett. a dello Statuto di Londra). I principali organi del Consiglio d'Europa sono: l'Assemblea Consultiva, ridenominata Assemblea Parlamentare nel 1994; il Comitato dei Ministri; il Segretariato, a capo del quale c'è un Segretario Generale.

La CEDU è stata il primo trattato internazionale interamente dedicato alla tutela dei diritti umani. Essa fu firmata il 4 novembre 1950 a Roma a Palazzo Barberini, da dieci dei dodici Stati all'epoca membri del Consiglio d'Europa: gli altri due, Grecia e Svezia, la firmarono il 28 novembre 1950. La Convenzione entrò in vigore il 3 settembre 1953, in seguito al deposito del decimo strumento di ratifica presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, come previsto dall'articolo 66. Il decimo Stato a ratificare fu il Lussemburgo⁸⁸. In base all'articolo 59, tutti e solo gli Stati membri del Consiglio d'Europa possono divenire parti della Convenzione: attualmente, tutti i quarantasette Stati membri lo sono⁸⁹. Il Protocollo addizionale n°14, adottato nel

⁸⁸ Dati tratti dal sito del Consiglio d'Europa. Informazioni reperibili all'indirizzo: <https://www.coe.int/it/web/portal/47-members-states>.

⁸⁹ Ai dieci Stati fondatori si sono aggiunti: Grecia (agosto 1949); Islanda, Germania e Turchia (1950); Austria (1956); Repubblica di Cipro (1961); Svizzera (1963); Malta (1965); Portogallo (1976); Spagna (1977); Liechtenstein (1978); San Marino (1988); Finlandia (1989); Ungheria (1990); Polonia (1991); Bulgaria (1992); Estonia, Lituania, Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania (1993); Andorra (1994); Lituania, Albania, Moldavia, Ucraina, Macedonia del Nord, Russia e Croazia (1996); Georgia (1999); Armenia e Azerbaijan (2001); Bosnia Erzegovina (2002); Serbia (2003); Principato di Monaco (2004); Montenegro (2007).

2004 ed entrato in vigore nel 2010, ha modificato l'articolo 59 della Convenzione, prevedendo che anche l'Unione Europea possa aderire ad essa, ma tale adesione, ad oggi, non è ancora avvenuta.

Come si vedrà meglio nel paragrafo 3, la CEDU contiene un elenco di diritti fondamentali che è stato successivamente ampliato da diversi Protocolli addizionali. Precisamente, la Convenzione elenca i seguenti diritti: il diritto alla vita (art. 2), la proibizione della tortura (art. 3), la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato (art. 4), il diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5), il diritto ad un equo processo (art. 6), il principio *nulla poena sine lege* (art. 7), il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8), la libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9), la libertà di espressione (art. 10), la libertà di riunione e associazione (art. 11), il diritto al matrimonio (art. 12), il diritto a un ricorso effettivo (art. 13) e il divieto di discriminazione (art. 14). Il primo Protocollo, adottato nel 1952 ed entrato in vigore nel 1953, aggiunge il diritto della proprietà (art. 1), il diritto all'istruzione (art. 2) e il diritto alle libere elezioni (art. 3). Il Protocollo n°4 della Convenzione, adottato nel 1963 ed entrato in vigore nel 1968, sancisce il divieto di imprigionamento per debiti (art. 1), la libertà di circolazione (art. 2) e il divieto di espulsione dei cittadini (art. 3). Il Protocollo n°6, adottato nel 1982 ed entrato in vigore nel 1985, vieta la pena di morte, ma ammette che questa possa essere prevista dagli Stati parti per atti compiuti in tempo di guerra. Il Protocollo n°7, adottato nel 1984 ed entrato in vigore nel 1988, aggiunge all'elenco di diritti le garanzie procedurali in caso di espulsione di stranieri (art. 1), il diritto ad un doppio grado di giudizio in materia penale (art. 2), il diritto di risarcimento in caso di errore giudiziario (art. 3), il diritto a non essere giudicato e punito due volte (art. 4) e la parità tra i coniugi (art. 5). Il Protocollo n°12, adottato nel 2000 ed entrato in vigore nel 2005, sancisce il divieto generale di discriminazione nel godimento di qualsiasi diritto previsto dalla legge interna. Infine, il Protocollo n°13, adottato nel 2002 ed entrato in vigore nel 2003, vieta la pena di morte in qualsiasi circostanza.

È importante sottolineare che non tutti gli Stati parti della Convenzione hanno ratificato tali Protocolli che hanno ampliato l'elenco di diritti garantiti: essi, infatti,

vincolano solo gli Stati che li hanno ratificati. Difatti, poco meno della metà degli Stati parti hanno ratificato tutti i Protocolli addizionali⁹⁰.

Oltre ai Protocolli che hanno integrato la lista dei diritti garantiti, sono stati adottati diversi Protocolli per modificare il sistema di garanzia della Convenzione. Si tratta, precisamente, dei Protocolli n° 2 del 1963, n°3 del 1963, n°5 del 1966, n°8 del 1985, n° 9 del 1990, n° 10 del 1992, n°11 del 1994, n° 14 del 2004 e n°15 del 2013 e infine n°16 dello stesso anno. L'ultimo Protocollo ad essere entrato in vigore, in ordine di tempo, è stato il Protocollo n°15, che è entrato in vigore il 1° agosto 2021⁹¹.

Particolarmente importante è il Protocollo n°11, entrato in vigore il 1° novembre 1998, che sostituì il dualismo istituzionale della Commissione e della Corte con una Corte unica, abilitata a ricevere ricorsi interstatali e ricorsi individuali⁹². Infatti, la Convenzione, nella versione originaria adottata nel 1950, prevedeva due organi: la Commissione europea dei diritti dell'uomo e la Corte europea dei diritti dell'uomo. La Commissione aveva il compito di decidere sull'ammissibilità dei ricorsi e, in caso positivo, tentare una composizione amichevole della controversia. Se il tentativo non andava a buon fine, redigeva un rapporto sulle eventuali violazioni della Convenzione e lo trasmetteva al Comitato dei Ministri. La Corte, invece, aveva il ruolo di emettere sentenze definitive e vincolanti sui casi riferiti ad essa dalla Commissione o dagli Stati parti coinvolti⁹³. Fino all'entrata in vigore del Protocollo n°9 nel 1994, gli individui non potevano adire la Corte: grazie alle modifiche apportate dal Protocollo, un ricorrente, la cui domanda era stata oggetto di un rapporto della Commissione, poteva chiedere alla Corte di trattare il caso⁹⁴.

2. L'ambito di applicazione *ratione loci*

L'articolo 1 della Convenzione prevede che gli Stati parti riconoscano «a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione» i diritti e le libertà da questa enunciati. Durante

⁹⁰ SCHABAS, *The European Convention on Human Rights: A Commentary*, Oxford, Oxford University Press, 2017, p. 11.

⁹¹ Dati tratti dal sito del Consiglio d'Europa. Informazioni reperibili all'indirizzo: <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/213>.

⁹² RONZITTI, *Diritto Internazionale*, cit., p. 336.

⁹³ PISILLO MAZZESCHI, *Diritto internazionale dei diritti umani: teoria e prassi*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2020, p. 161.

⁹⁴ OETHEIMER, PALOMARES, *European Court of Human Rights (ECtHR)*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2020, par. 3.

i lavori preparatori, in un primo momento fu proposta la formula «residing in their territories», ma venne ritenuta troppo restrittiva e si decise di includere come beneficiari dei suddetti diritti e libertà anche coloro che non risiedono stabilmente ed ufficialmente nel territorio dello Stato parte, usando la formula «ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione»⁹⁵. Ogni Stato parte è responsabile delle violazioni dei diritti sanciti dalla Convenzione e dai Protocolli che ha ratificato di cui siano vittime gli individui sotto la propria giurisdizione, anche se commesse da organi che agiscono *ultra vires*⁹⁶.

La giurisdizione dello Stato, indicata dall'articolo 1, è «primarily territorial»⁹⁷. Tale giurisdizione si presume che sia «exercised normally throughout the State's territory»⁹⁸. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha tuttavia affermato nella sua giurisprudenza l'obbligo di garantire i diritti in questione anche ad individui che si trovino al di fuori del territorio dello Stato parte, in alcune circostanze. In particolare, la Corte ha ritenuto che si trovassero sotto la giurisdizione di uno Stato parte anche individui che erano al di fuori del suo territorio al momento dei fatti, ma che erano sotto il controllo effettivo ed esclusivo dei suoi organi.

Un primo caso riconosciuto di giurisdizione dello Stato al di fuori del suo territorio è l'attività delle autorità e degli agenti diplomatici e consolari nei casi ricadenti sotto il loro controllo⁹⁹. Ad esempio, la Commissione ha riconosciuto la giurisdizione del Regno Unito nel caso dell'inadempienza di un console britannico ad Amman, in Giordania, di fronte al caso di una cittadina britannica il cui figlio era stato preso e portato in Giordania dal padre¹⁰⁰. Così nella sentenza resa nel 2005 nel caso *Ocalan c. Turchia*, la Grande Camera ha affermato che il leader curdo Ocalan, consegnato da funzionari keniani ad agenti turchi nell'area internazionale dell'aeroporto di Nairobi, fosse da quel momento «effectively under Turkish authority and therefore within the “jurisdiction” of that State

⁹⁵ *European Court of Human Rights, Guide on Article 1 of the Convention – Obligation to respect Human Rights*, 2020, par. 2.

⁹⁶ Ivi, par. 10-11.

⁹⁷ Vedi: *European Court of Human Rights, Court (Grand Chamber), Case of Banković and Others v. Belgium and Others, Application no. 52207/99, Decision, 12 December 2001*, par. 59; *European Court of Human Rights, Court (Fourth Section), Case of Khan v. the United Kingdom, Application no. 11987/11, Decision, 28 January 2014*, par. 25.

⁹⁸ *European Court of Human Rights, Court (Grand Chamber), Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia, Application no. 48787/99, Judgement, 8 July 2004*, par. 312.

⁹⁹ *European Court of Human Rights, Guide on Article 1 of the Convention – Obligation to respect Human Rights*, cit., par. 38.

¹⁰⁰ Ivi, par. 39.

for the purposes of Article 1 of the Convention, even though in this instance Turkey exercised its authority outside its territory»¹⁰¹.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha considerato sotto la giurisdizione di uno Stato parte anche individui che si trovavano sul territorio di un altro Stato, nel caso in cui questo fosse sottoposto al controllo effettivo del primo in conseguenza di un'azione militare. Il primo caso di questo genere venuto all'esame della Corte è stato il caso *Loizidou* del 1996, di cui si parlerà più ampiamente nel Capitolo III. In questo caso la Corte considerò la Turchia responsabile della violazione dell'art. 1 del primo Protocollo della Convenzione nei confronti della ricorrente, che le autorità della Repubblica Turca di Cipro del Nord, proclamata nella parte settentrionale di Cipro ma riconosciuta solo dalla Turchia, avevano privato della proprietà di alcuni terreni ivi situati¹⁰². Infatti, la Corte, ribadendo il principio enunciato nella sentenza sulle eccezioni preliminari del 1995, secondo cui la responsabilità di uno Stato parte può sorgere anche quando «as a consequence of military action - whether lawful or unlawful - it exercises effective control of an area outside its national territory»¹⁰³, affermò che non era necessario accertare se la Turchia esercitasse un controllo dettagliato sulle politiche e azioni dell'amministrazione locale, ma ritenne che dal numero di truppe presenti sul territorio si desumeva chiaramente che essa vi esercitava un «effective overall control»¹⁰⁴.

Il principio in questione è stato applicato non solo nei successivi casi riguardanti la Repubblica Turca di Cipro del Nord, alcuni dei quali saranno esaminati nel Capitolo III, ma anche in una serie di casi relativi alla Transnistria e più recentemente al Nagorno Karabakh. In particolare, dalla sentenza del 2004 nel caso *Ilaşcu* la Corte di Strasburgo ha ritenuto la Federazione Russa responsabile per le violazioni della Convenzione e dei Protocolli di cui è parte commesse dalle autorità della Repubblica Moldava della Transnistria¹⁰⁵. Quest'ultima, infatti, era stata creata grazie al supporto politico e militare russo e continuava ad essere «under the effective authority, or at the very least under the

¹⁰¹ *European Court of Human Rights, Court (Grand Chamber), Case of Ocalan v. Turkey, Application no. 46221/99, 12 May 2005, par. 91.*

¹⁰² *European Court of Human Rights, Court (Grand Chamber), Case of Loizidou v. Turkey, Application no. 1531/89, Judgement, cit., par. 57.*

¹⁰³ *European Court of Human Rights, Court (Grand Chamber), Case of Loizidou v. Turkey (Preliminary Objections), Application no. 1531/89, Judgement, 23 March 1995, par. 62.*

¹⁰⁴ *European Court of Human Rights, Court (Grand Chamber), Case of Loizidou v. Turkey, Application no. 1531/89, Judgement, cit., par. 56.*

¹⁰⁵ MANCINI, *Statualità e non riconoscimento nel diritto internazionale*, cit., p. 217.

decisive influence, of the Russian Federation»¹⁰⁶. Le stesse considerazioni vennero ribadite nei successivi casi *Ivantoc*, *Catan*, *Mozer* e *Sandu*¹⁰⁷.

3. I diritti garantiti dalla Convenzione

I diritti, che tutti gli Stati parti della Convenzione europea dei diritti dell'uomo devono garantire agli individui che si trovino sotto la loro giurisdizione, sono enunciati nel Titolo I della stessa. Essi sono di numero relativamente limitato, se paragonato alla Dichiarazione universale dei diritti umani, ma, a questo limite si accompagna, in senso opposto, una grande articolazione di ciascuna previsione normativa¹⁰⁸.

Innanzitutto, l'articolo 2 della Convenzione sancisce il diritto alla vita, diritto considerato il più essenziale dei diritti umani¹⁰⁹. In particolare, il primo paragrafo dispone che il diritto alla vita degli individui è protetto dalla legge: nessuno può esserne privato intenzionalmente. Tuttavia, è prevista l'eccezione della pena di morte legittimamente inflitta. Il secondo paragrafo dell'articolo 2 elenca tre eccezioni al divieto di cagionare la morte sancito dal paragrafo precedente: l'uso della forza che si sia reso assolutamente necessario per la difesa di una persona da una violenza illegale, per un arresto regolare o un tentativo di impedire l'evasione di un detenuto o per la repressione legittima di una sommossa o di un'insurrezione. La Convenzione pone in capo allo Stato sia un obbligo positivo che uno negativo¹¹⁰. In relazione all'obbligo negativo, allo Stato parte è fatto divieto di usare arbitrariamente la forza che possa causare la morte: nella sentenza nel caso *McCann* del 1995, la Corte affermò che l'uso della forza doveva essere strettamente proporzionale al raggiungimento di uno degli obiettivi elencanti al paragrafo 2 dell'articolo 2¹¹¹. La Corte, nella sentenza *Isenc c. Francia*, resa il 4 febbraio 2016, ricorda che l'articolo 2 non solo obbliga lo Stato ad astenersi dal cagionare la morte di

¹⁰⁶ *European Court of Human Rights, Court (Grand Chamber), Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia, Application no. 48787/99, Judgement, cit., par. 392.*

¹⁰⁷ *European Court of Human Rights, Court (Fourth Section), Case of Ivanoc and Others v. Moldova and Russia, Application no. 23687/05, Judgement, 15 November 2011, par. 115; European Court of Human Rights, Court (Grand Chamber), Case of Catan and Others v. Moldova and Russia, Applications nos 43370/04, 8252/05 and 18454/06, Judgment, 19 October 2012, parr. 121-123;*

¹⁰⁸ DI STASI, *Introduzione alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali*, 2nd ed., Milano, Cedam, 2018, pp. 12-13.

¹⁰⁹ SCHABAS, *The European convention on human rights: a commentary*, cit., p. 117.

¹¹⁰ DI STASI, *Introduzione alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali*, cit., p. 15.

¹¹¹ PISILLO MAZZESCHI, *Diritto internazionale dei diritti umani: teoria e prassi*, cit., p. 198.

una persona volontariamente, ma obbliga anche a prendere le misure necessarie al fine di proteggere la vita degli individui sotto la sua giurisdizione¹¹². Tale obbligo positivo si compone di obblighi più specifici: in particolare, lo Stato ha l'obbligo di avere un apparato normativo adeguato alla protezione del diritto alla vita, che possa servire come strumento di deterrenza per le violazioni di tale diritto; inoltre, lo Stato deve avere un apparato giudiziario che possa servire come strumento per prevenire, sopprimere e sanzionare le violazioni; infine, ha l'obbligo di adottare misure concrete, di volta in volta necessarie, al fine di proteggere la vita degli individui sotto la sua giurisdizione¹¹³. È importante notare che l'articolo 2 della Convenzione viene in rilievo non solo quando si è verificata la morte di un individuo, ma anche in relazione ad un pericolo per la sua vita che non ha avuto però come risultato il suo decesso¹¹⁴.

L'articolo 3 vieta la tortura e le pene e trattamenti inumani o degradanti, senza fornirne alcuna definizione. La Corte europea dei diritti dell'uomo e più recentemente la Corte internazionale di giustizia hanno qualificato il divieto di tortura come una norma cogente¹¹⁵. La tortura è considerata come una forma aggravata di maltrattamento. La Corte di Strasburgo ha utilizzato in diverse sentenze il criterio della severità per tracciare i parametri della tortura, ma più recentemente ha aggiunto anche l'elemento propositivo, considerando dunque la tortura come un trattamento inumano con lo scopo di ottenere informazioni o una confessione o di infliggere una punizione¹¹⁶. Riguardo alla distinzione fra trattamento inumano e degradante, invece, la Corte europea, nella sentenza *Jalloh c. Germania* del 2006, ha basato la nozione di trattamento inumano sulle conseguenze fisiche e mentali causate alla vittima da tale trattamento, mentre ha configurato il trattamento degradante sulla base, prevalentemente, delle conseguenze mentali e psichiche sull'individuo¹¹⁷.

¹¹² *European Court of Human Rights, Court (Fifth Section), Case of Isenc v. France, Application no. 58828/13, Judgement, 4 February 2016*, par. 37.

¹¹³ PISILLO MAZZESCHI, *Diritto internazionale dei diritti umani: teoria e prassi*, cit. p. 200.

¹¹⁴ DI STASI, *Introduzione alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà*, p. 16.

¹¹⁵ Vedi: *European Court of Human Rights, Court (Grand Chamber), Case of Al-Adsani v. The United Kingdom, Application no. 35763/97, Judgement, 21 November 2001*, par. 61; *International Court of Justice, Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Reports, 20 July 2012*, par. 99.

¹¹⁶ SCHABAS, *The European convention on human rights: a commentary*, cit., pp. 174-177.

¹¹⁷ PUSTORINO, *Lezioni di tutela internazionale dei diritti umani*, 2nd ed., Bari, Cacucci Editore, 2020, p. 130.

L'articolo 4 sancisce il divieto di schiavitù e servitù (par. 1) e il divieto di sottoporre uno o più individui a lavoro forzato o obbligatorio (par. 2). Per la definizione di schiavitù la Corte si basa sulla Convenzione sulla schiavitù del 1926, sulla Convenzione supplementare sull'abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi e sulle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù del 1956, sulla Convenzione sul lavoro forzato del 1930, sul Protocollo addizionale sulla tratta di esseri umani alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000 e sulla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 2005¹¹⁸.

L'articolo 5 sancisce il diritto alla libertà e alla sicurezza di cui nessun individuo può essere privato, se non nei casi elencati nell'articolo, come l'arresto e la detenzione regolari. La legalità di tali privazioni della libertà è esaminata dalla Corte di Strasburgo sotto tre aspetti: la conformità della detenzione al diritto interno; la qualità del diritto interno; infine, l'eventuale arbitrarietà di tale privazione della libertà¹¹⁹. Per verificare la sussistenza di una violazione di tale articolo, è necessario analizzare il caso specifico¹²⁰.

L'articolo 6 della Convenzione sul diritto ad un equo processo è uno dei più invocati dinanzi la Corte e sancisce «uno standard minimo ed adeguato di garanzie della persona in rapporto all'esercizio della giurisdizione»¹²¹. In particolare, dispone uno standard minimo sia per il diritto al processo per cui «ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge» (par. 1), sia per i diritti nel processo. Infatti, nel terzo paragrafo sono elencate una serie di diritti dell'accusato al fine di tutelare l'accessibilità di chiunque al processo: in particolare, ogni accusato ha il diritto di essere informato quanto prima della natura e dei motivi dell'accusa a suo carico, di avere le facilitazioni e il tempo necessari per disporre la sua difesa, di difendersi personalmente o di avere l'assistenza di un difensore, di esaminare e far esaminare dei testimoni e, infine, di essere assistito gratuitamente da un interprete, se necessario. Al

¹¹⁸ *European Court of Human Rights, Guide on Article 4 of the European Convention on Human Rights*, 2021, par. 6.

¹¹⁹ GIALUZ, *Articolo 5: Diritto alla libertà e alla sicurezza*, in BARTOLE, DE SENA, ZAGREBELSKY (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, cit., p. 106 ss., p. 115.

¹²⁰ DI STASI, *Introduzione alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali*, cit., p. 19.

¹²¹ *Ivi*, pp. 20-21.

secondo paragrafo è sancito il principio della presunzione di innocenza per cui ogni persona accusata ha il diritto di essere considerata innocente fino a che è provato diversamente (par. 2). La sua manifestazione più evidente nei processi penali è l'imposizione dell'onere della prova all'accusa¹²².

L'articolo 7 sancisce il principio *nulla poena sine lege*, un pilastro essenziale dello stato di diritto. Secondo questo principio, nessuno può essere condannato per un'azione o omissione non considerata reato secondo il diritto interno o internazionale, nel momento in cui è avvenuta. Inoltre, l'articolo in questione afferma che «non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso» (par. 1). È inoltre stabilito che «il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili» (par. 2). Dai lavori preparatori si evince che tale disposizione non costituisce un'eccezione generale al principio di irretroattività delle norme penali, bensì fu pensata come uno strumento, al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, per evitare che i crimini internazionali commessi durante la Seconda Guerra Mondiale rimanessero impuniti¹²³.

L'articolo 8 della Convenzione sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza. La nozione di domicilio, ai sensi dell'articolo 8, designa lo spazio fisico determinato in cui si svolge la vita privata e familiare¹²⁴ e presuppone che ci sia un legame continuato ed effettivo tra una persona e tale luogo¹²⁵: non basta, come affermato dalla Corte nella sentenza *Loizidou c. Turchia*, che una persona abbia intenzione di abitarvi affinché venga considerato tale¹²⁶. L'articolo in questione pone a carico degli Stati parti un obbligo sia positivo che negativo¹²⁷: l'articolo 8, come affermato dalla Corte nella sentenza nel caso *Bondavalli* del 2015, non

¹²² SCHABAS, *The European convention on human rights: a commentary*, cit., p. 298.

¹²³ *European Court of Human Rights, Guide on Article 4 of the European Convention on Human Rights*, 2021, par. 62.

¹²⁴ *European Court of Human Rights, Court (Third Section), Case of Giacomelli v. Italy, Application no. 59909/00, Judgement, 2 November 2016*, par. 76.

¹²⁵ TOMASI, *Articolo 8: Diritto al rispetto della vita privata e familiare*, in BARTOLE, DE SENA, ZAGREBELSKY (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, cit., p. 297 ss., p. 302.

¹²⁶ *European Court of Human Rights, Court (Grand Chamber), Case of Loizidou v. Turkey, Application no. 1531/89, Judgement*, cit., par. 66.

¹²⁷ DI STASI, *Introduzione alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali*, cit., p. 24.

si limita a obbligare lo Stato parte dall'astenersi dalle ingerenze nella vita privata e familiare degli individui sotto la loro giurisdizione, ma pone anche degli obblighi positivi per garantirne il rispetto effettivo¹²⁸. L'interferenza da parte dello Stato nel godimento di tale diritto è concessa se prevista dalla legge e se lo scopo rientra in uno di quelli elencati nel paragrafo 2 dell'articolo in questione. In particolare, l'ingerenza dello Stato è ammessa se è necessaria a: gli interessi dello Stato, quali la sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza, la difesa dell'ordine pubblico; gli interessi del corpo sociale, quali il benessere economico del paese, la prevenzione della criminalità e la protezione della morale e della salute pubbliche; gli interessi dei privati, quali la protezione dei diritti e delle libertà altrui¹²⁹.

L'articolo 9 tutela la libertà di pensiero, di coscienza e di religione. La Corte, nella sentenza nel caso *Kokkinakis* del 1993, le ha definite come un pilastro della società democratica, in quanto garantiscono il pluralismo ideologico, suo elemento imprescindibile¹³⁰. Il secondo paragrafo elenca una serie di eccezioni per le quali lo Stato, attraverso la legge, può limitare la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo: se necessario alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Nella dottrina e nella prassi si è fatta distinzione tra il *forum internum*, ossia ciò che concerne strettamente le convinzioni interne di una persona, e il *forum externum*, ossia le manifestazioni esterne di tali convinzioni. Si ritiene che lo Stato non possa porre limiti all'esercizio di queste tre libertà nel *forum internum*, a differenza invece delle manifestazioni esterne delle stesse, le quali possono essere soggette a restrizioni¹³¹. Difatti, il paragrafo 2 dell'articolo 9 si riferisce espressamente alla «libertà di manifestare».

L'articolo 10 sancisce la libertà di espressione, la quale può essere limitata, in casi espressamente previsti dalla legge, oltre che per la protezione della pubblica sicurezza e della reputazione e dei diritti altrui, anche «per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario» (par. 2).

¹²⁸ *European Court of Human Rights, Court (Fourth Section), Case of Bondavalli c. Italy, Application no. 35532/12, Judgement, 17 November 2015, par. 72.*

¹²⁹ TOMASI, *Articolo 8: Diritto alla vita privata e familiare*, cit., p. 306.

¹³⁰ *European Court of Human Rights, Court (Chamber), Case of Kokkinakis v. Greece, Application no. 14307/88, Judgement, 25 May 1993, par. 31.*

¹³¹ PISILLO MAZZESCHI, *Diritto internazionale dei diritti umani: teoria e prassi*, cit. p. 321.

L'articolo 11 sancisce la libertà di riunione e di associazione, per le quali sono previste delle limitazioni a tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. La Corte ha ritenuto più volte questa disposizione come una *lex specialis* rispetto agli articoli precedenti 9 e 10, in quanto la riunione e l'associazione costituiscono dei mezzi concreti di manifestazione del proprio pensiero e del proprio credo¹³².

L'articolo 12 sancisce il diritto al matrimonio e in particolare dispone che «l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto». In questo caso, la Convenzione non esplicita i casi in cui si può derogare a tale diritto, essendo quest'ultimo soggetto al diritto interno degli Stati parti. Tuttavia, lo Stato non è completamente libero di porre limitazioni al diritto in questione, anche se la Corte non può sostituirsi alle autorità nazionali nelle decisioni su come rispondere alle necessità della società, in particolare per quel che concerne scelte delicate, quali sono quelle relative alla protezione dei bambini e ai mezzi per garantire un ambiente familiare sicuro¹³³.

L'articolo 13 sancisce il diritto al ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione europea: l'obiettivo di tale disposizione, come è emerso dai lavori preparatori, è quello di garantire agli individui la possibilità di accedere ad un ricorso effettivo dinanzi a un'istanza nazionale per le violazioni della Convenzione e dei suoi Protocolli, prima di dover adire la Corte europea dei diritti dell'uomo¹³⁴. L'articolo in questione conferma il carattere sussidiario di quest'ultima¹³⁵.

L'articolo 14 sancisce il divieto di discriminazione riguardo al «godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti» dalla Convenzione, assumendo carattere accessorio e sussidiario rispetto alle disposizioni di quest'ultima¹³⁶. Con carattere accessorio non si intende necessariamente che una violazione dell'articolo 14 presupponga in ogni caso la violazione di una norma sostanziale della Convenzione. Tuttavia, la Corte spesso constata che i fatti relativi ad una presunta violazione dell'articolo in questione corrispondono,

¹³² DI STASI, *Introduzione alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali*, cit., p. 27.

¹³³ SCHABAS, *The European convention on human rights: a commentary*, cit., p. 534.

¹³⁴ *European Court of Human Rights, Court (Grand Chamber), Case of Kudla v. Poland, Application no. 30210/96, Judgement, 26 October 2000*, par. 152.

¹³⁵ DI STEFANO, *Articolo 13: Diritto a un ricorso effettivo*, in BARTOLE, DE SENA, ZAGREBELSKY (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, cit., p. 474 ss., p. 476.

¹³⁶ DI STASI, *Introduzione alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali*, cit., p. 29.

sotto una diversa prospettiva, a quelli relativi ad una presunta violazione di una disposizione sostanziale della Convenzione: se non è accertata la violazione di quest'ultima, la Corte procede con il rigetto della questione anche relativamente all'articolo 14; se, invece, la Corte constata la violazione di una norma sostanziale, spesso non ritiene necessario esaminare nel merito la questione relativamente all'articolo suddetto¹³⁷. A differenza dell'articolo 14, l'articolo 1 del Protocollo n°12 vieta qualsiasi discriminazione nel godimento dei diritti garantiti dal diritto interno degli Stati parti.

L'articolo 15 regola l'istituto della deroga da parte degli Stati parti agli obblighi previsti dalla Convenzione. Essa è permessa in caso di stato d'urgenza e a condizione che le misure prese in deroga non siano in contrasto con altri obblighi derivanti dal diritto internazionale (par. 1). Tuttavia, non è permessa alcuna deroga al diritto alla vita (art. 2) «salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra» (art. 15, par. 2), al divieto di tortura (art. 3), al divieto di schiavitù (art. 4) e al principio *nulla poena sine lege* (art. 7). Il divieto di deroga nei suddetti casi viene considerato come prova della particolare importanza detenuta da quest'ultimi articoli rispetto al resto delle disposizioni della Convenzione¹³⁸. Il paragrafo 3 dispone le modalità che gli Stati parti devono seguire nel caso in cui esercitino il diritto di deroga: devono, innanzitutto, tenere costantemente informato il Segretario generale del Consiglio d'Europa sui motivi di tale deroga e sulle misure prese a tal fine e, in secondo luogo, devono informarlo quando tali misure cessano e ricominciano ad applicare pienamente le disposizioni della Convenzione.

Come si è detto nel paragrafo 1, l'elenco dei diritti contenuto nella Convenzione è stato ampliato da diversi Protocolli conclusi negli anni successivi. Ciascuno Stato parte è tenuto, tuttavia, a garantire solo i diritti enunciati dai Protocolli di cui è parte e solo per la violazione di essi può essere convenuto dinanzi alla Corte. In particolare, il primo Protocollo addizionale riconosce la protezione della proprietà (art. 1), il diritto all'istruzione (art. 2) e il diritto alle libere elezioni (art. 3). L'articolo 1, venuto in rilievo più volte nei casi dinanzi alla Corte relativi alla violazione dei diritti dei greco-ciprioti da parte delle autorità della Repubblica Turca di Cipro del Nord come si vedrà meglio nel Capitolo III, tutela il diritto alla proprietà di cui nessuno può essere privato se non in casi

¹³⁷ DOLSO, *Articolo 14: Divieto di discriminazione*, in BARTOLE, DE SENA, ZAGREBELSKY (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, cit., p. 518 ss., p. 521.

¹³⁸ SCHABAS, *The European convention on human rights: a commentary*, cit., p. 592.

previsti dalla legge ai fini della pubblica utilità in conformità con il diritto internazionale (par. 1), il quale prevede il riconoscimento di un indennizzo all'individuo privato della proprietà¹³⁹. Lo Stato può disciplinare con legge l'uso dei beni in conformità all'interesse generale (par. 2). La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha dato una lettura estensiva della proprietà, estendendo la tutela anche all'aspettativa patrimoniale da parte di un individuo¹⁴⁰. L'articolo 2 del Protocollo sancisce che a nessuno può essere rifiutata l'istruzione e aggiunge che lo Stato deve rispettare il diritto dei genitori a provvedere all'educazione dei figli secondo le loro convinzioni filosofiche e religiose. Lo Stato deve garantire l'accesso all'istruzione agli individui sotto la sua giurisdizione¹⁴¹.

Infine, il Protocollo n°4, sancisce, tra gli altri, la libertà di circolazione (art. 2), per la quale «chiunque si trovi sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e fissarvi liberamente la sua residenza» (par. 1). Inoltre, ognuno ha il diritto di lasciare qualsiasi Stato, compreso il proprio (par. 2). Sono permesse le limitazioni al fine di tutelare la sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza, l'ordine pubblico, la prevenzione delle infrazioni penali, la salute, la morale e i diritti e libertà altrui (par. 3).

4. La Corte europea dei diritti dell'uomo

La Corte europea dei diritti dell'uomo, deputata al controllo del rispetto della Convenzione, costituisce lo strumento cardine per la tutela dei diritti riconosciuti dalla stessa. Con l'entrata in vigore del Protocollo n°11, è stato superato il dualismo istituzionale che prevedeva, insieme alla Corte, la Commissione europea dei diritti dell'uomo¹⁴². La composizione e il funzionamento della Corte europea dei diritti dell'uomo sono disciplinati dal Titolo II della CEDU. La Corte è composta da un numero di giudici pari a quello degli Stati parti della Convenzione (art. 20), attualmente 47. I giudici vengono eletti per nove anni dall'Assemblea Parlamentare, uno per ciascun Stato parte e non sono rieleggibili (art. 22 e 23 par. 1).

La Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi presentati contro gli Stati parti della Convenzione per la violazione delle disposizioni della Convenzione e dei Protocolli

¹³⁹ PUSTORINO, *Lezioni di tutela internazionale dei diritti umani*, cit., p. 209.

¹⁴⁰ Ivi, p. 207.

¹⁴¹ SCHABAS, *The European convention on human rights: a commentary*, cit., p. 996.

¹⁴² DI STASI, *Introduzione alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali*, cit., p. 53.

che essi hanno ratificato. I ricorsi possono essere presentati da ciascuno Stato parte contro un altro Stato parte, accusato della violazione, indipendentemente dal fatto che da essa sia derivato un pregiudizio al ricorrente (art. 33). Si parla, in questo caso, di ricorsi interstatali. I ricorsi possono anche essere presentati da individui, organizzazioni e gruppi di privati contro uno Stato parte che ritengano responsabile di una violazione di cui siano stati vittime (art. 34). Dinanzi alla Corte, in massima parte vengono presentati ricorsi individuali: i ricorsi interstatali sono molto pochi.

In base all'articolo 26 paragrafo 1 della Convenzione, la Corte si pronuncia in composizione monocratica (giudice unico), in Comitati formati da tre giudici, in Camere da sette giudici e in una Grande Camera composta da diciassette giudici. I ricorsi individuali sono esaminati da un giudice unico¹⁴³. In base all'articolo 27 questi «può dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo della Corte un ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 quando tale decisione può essere adottata senza ulteriori accertamenti» (par. 1). La sua decisione è definitiva, ma se non decide per l'irricevibilità o per la cancellazione del ruolo, egli trasmette il ricorso o ad un Comitato o ad una Camera per un esame ulteriore (par. 3). Il suo ruolo, dunque, è quello di costituire un filtro preliminare per i ricorsi individuali «palesamente irricevibili»¹⁴⁴. Se il Comitato non adotta una decisione unanime, il ricorso individuale è trasmesso alla Camera, la quale esamina sia la ricevibilità che il merito del ricorso. I ricorsi presentati dagli Stati sono esaminati direttamente dalla Camera, sia per quanto riguarda la ricevibilità che il merito (art. 29).

In base all'articolo 30, sia per i ricorsi individuali che per i ricorsi interstatali, se «la questione oggetto del ricorso all'esame di una Camera solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o se la sua soluzione rischia di dar luogo a un contrasto con una sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte», la Camera può rimettere il caso alla Grande Camera. Quest'ultima può essere investita del caso anche dopo la sentenza della Camera: entrambe le parti della controversia possono chiedere il rinvio alla Grande Camera entro tre mesi dalla sentenza di una Camera «in situazioni eccezionali» (art. 43, par. 1). La richiesta di rinvio viene esaminata da un collegio di cinque giudici della Grande Camera, i quali accolgono la domanda in caso di

¹⁴³ RONZITTI, *Diritto Internazionale*, cit., p. 337.

¹⁴⁴ DI STASI, *Introduzione alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali*, cit., p. 60.

gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei Protocolli o di una importante questione di carattere generale (art. 43, par. 2). Nel caso in cui la domanda venga accolta, la Grande Camera si pronuncia con una sentenza (art. 43, par. 3).

La Convenzione, all'articolo 35, elenca le condizioni di ricevibilità dei ricorsi. Condizione comune ai ricorsi individuali e quelli interstatali è il previo esaurimento delle vie di ricorso interne (par. 1). Essa si collega direttamente al ruolo sussidiario della Corte rispetto agli ordinamenti nazionali in relazione alla protezione dei diritti umani¹⁴⁵. Tuttavia, nel caso in cui non ci siano rimedi interni effettivi, questa condizione è considerata assolta¹⁴⁶. Il rimedio interno è considerato effettivo dalla Corte se «available in theory and in practice at the relevant time, that is to say, that it was accessible, was capable of providing redress directly in respect of the applicant's complaints and offered reasonable prospects of success»¹⁴⁷. La Corte può essere adita entro sei mesi dalla data della sentenza definitiva (art. 35, par.1), termine ridotto a quattro mesi dal Protocollo n°15.

Per quanto concerne i ricorsi individuali, la Corte non può accogliere un ricorso anonimo, sostanzialmente identico a uno già esaminato dalla Corte, sottoposto a un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di risoluzione e non contenente fatti nuovi (art. 35, par. 2). Sono inoltre irricevibili i ricorsi individuali che siano incompatibili con la Convenzione o i suoi Protocolli, manifestamente infondati o abusivi o che siano presentati da soggetti che non abbiano subito alcun pregiudizio significativo (art. 35, par. 3).

In base all'articolo 44, la sentenza della Grande Camera è definitiva (par. 1). Invece, la sentenza di una Camera è definitiva quando le parti dichiarano che non richiederanno un rinvio alla Grande Camera, quando sono passati tre mesi dalla sentenza senza alcuna richiesta di rinvio e quando il collegio di cinque giudici della Grande Camera respinge la richiesta di rinvio (art. 44, par. 2). Quando la sentenza è definitiva, essa viene pubblicata (art. 44, par. 3).

Gli Stati parti della Convenzione sono obbligati a conformarsi alla sentenza definitiva emessa dalla Corte nelle cause che li riguardano (art. 46, par. 1). Lo Stato parte, di cui sia accertata la responsabilità per la violazione della Convenzione o dei Protocolli

¹⁴⁵ SCHABAS, *The European convention on human rights: a commentary*, cit., p. 765.

¹⁴⁶ RONZITTI, *Diritto Internazionale*, cit., p. 340.

¹⁴⁷ *European Court of Human Rights, Court (Grand Chamber), Case of Mooren v. Germany, Application no. 11364/03, Judgement, 9 July 2009*, par. 118.

che ha ratificato, ha un obbligo di risultato, ma è libero nella scelta dei mezzi per porre fine alla violazione e conformarsi alla disposizione violata¹⁴⁸. La Corte, nel momento in cui constata una violazione della Convenzione o dei Protocolli, può accordare un'equa soddisfazione alla parte lesa nel caso in cui il diritto interno dello Stato convenuto non consenta di riparare pienamente alle conseguenze della violazione. L'equa soddisfazione è una somma di denaro a titolo di indennizzo ed è necessario che il ricorrente ne faccia esplicita richiesta.

In base all'articolo 46, il Comitato dei Ministri ha il compito di controllare l'esecuzione delle sentenze definitive della Corte (par. 2). Nel caso in cui ritenga che tale controllo sia ostacolato da una difficoltà di interpretazione della sentenza, può richiedere alla Corte, con una maggioranza dei due terzi, di pronunciarsi su tale questione (par. 3). Se il Comitato constata che lo Stato convenuto rifiuta di conformarsi alla sentenza, dopo averlo messo in mora, può adire la Corte affinché si esprima sull'inadempimento di tale obbligo (par. 4). Se la Corte constata una violazione dell'obbligo di eseguire la sentenza definitiva, rinvia il caso al Comitato dei Ministri affinché questo esamini le misure da adottare. In caso contrario, il Comitato dei Ministri ne chiude l'esame (par. 5).

Il Comitato dei Ministri ha deferito per la prima volta un caso alla Corte nel 2017 con riferimento alla sentenza nel caso *Ilgar Mammadov c. Azerbaijan* del 2014, in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo aveva constatato una violazione degli articoli 5, 6 e 18 della Convenzione da parte dell'Azerbaijan. Il Comitato dei Ministri decise di attivare la procedura per la mancata esecuzione della sentenza da parte dell'Azerbaijan, in particolare per la mancata scarcerazione del ricorrente, ritenuto ingiustamente detenuto¹⁴⁹. Nel maggio 2019 la Corte europea ha constatato la violazione dell'obbligo di dare esecuzione alla sentenza da parte dell'Azerbaijan¹⁵⁰. Ai sensi dell'art 46, par. 5, la questione è stata deferita nuovamente al Comitato dei Ministri, il quale deve adottare nuove misure di condanna per l'inadempienza dello Stato¹⁵¹.

Da molti anni, ormai, la Corte non si limita ad accertare la violazione della Convenzione e dei Protocolli, ma anche i limiti strutturali dell'ordinamento interno dello

¹⁴⁸ DI STASI, *Introduzione alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali*, cit., pp. 68-69.

¹⁴⁹ Ivi, p. 73.

¹⁵⁰ *European Court of Human Rights, Court (Grand Chamber), Proceeding under article 46 § 4 in the case of Ilgar Mammadov v. Azerbaijan, Application no. 15172/13, Judgement, 29 May 2019*, par. 218.

¹⁵¹ PUSTORINO, *Lezioni di tutela internazionale dei diritti umani*, cit., p. 59.

Stato parte responsabile che non permettono la cessazione di tale violazione¹⁵². Nel 2011 si è giunti ad una modifica del Regolamento di procedura che ha introdotto l'istituto della sentenza pilota¹⁵³. Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento, la Corte può adottare una sentenza pilota quando all'origine della violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli vi sia un problema strutturale o sistemico dello Stato parte, problema che ha dato luogo o potrebbe dare luogo alla presentazione di ricorsi analoghi (par. 1). In questi casi, la Corte indica allo Stato quali misure adottare, anche legislative, per prevenire ulteriori violazioni della Convenzione e dei Protocolli di cui esso è parte¹⁵⁴.

Una novità introdotta dal Protocollo n°16 è la possibilità per le alte giurisdizioni degli Stati parti del Protocollo di richiedere, nell'ambito di un giudizio pendente dinanzi ad esse, un parere alla Corte di Strasburgo su questioni di principio riguardanti l'interpretazione o l'applicazione dei diritti sanciti dalla Convenzione e dai Protocolli. Tale parere non è vincolante¹⁵⁵. L'obiettivo è di evitare la necessità di un successivo intervento della Corte in seguito all'esaurimento delle vie di ricorso interno, conferendo gli strumenti necessari ai giudici nazionali per l'applicazione della Convenzione e dei Protocolli durante l'esame della causa pendente¹⁵⁶.

5. La ratifica della Convenzione e dei Protocolli da parte della Repubblica di Cipro e della Turchia

La Repubblica di Cipro è divenuta membro del Consiglio d'Europa subito dopo il raggiungimento dell'indipendenza. Essa ha infatti ratificato lo Statuto di Londra il 24 maggio 1961¹⁵⁷ ed è divenuta parte della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, depositando lo strumento di ratifica, il 6 ottobre 1962¹⁵⁸. Essa ha, inoltre, ratificato i Protocolli n°1, 4, 6, 7, 12, 13¹⁵⁹.

¹⁵² RONZITTI, *Diritto Internazionale*, cit., p. 338.

¹⁵³ Ivi, p. 339.

¹⁵⁴ PISILLO MAZZESCHI, *Diritto internazionale dei diritti umani: teoria e prassi*, cit. p. 164.

¹⁵⁵ PUSTORINO, *Lezioni di tutela internazionale dei diritti umani*, cit., p. 51.

¹⁵⁶ DI STASI, *Introduzione alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali*, cit., p. 79.

¹⁵⁷ Dati tratti dal sito del Consiglio d'Europa. Informazioni reperibili all'indirizzo: <https://www.coe.int/it/web/portal/cyprus>.

¹⁵⁸ Dati tratti da sito del Consiglio d'Europa. Informazioni reperibili all'indirizzo: <https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/005/signature>.

¹⁵⁹ *Ibidem*.

Tuttavia, la Repubblica di Cipro non è in grado di assicurare il rispetto della Convenzione e dei Protocolli, di cui è parte, nella parte settentrionale di Cipro, dal momento che questa è stata sottratta al suo controllo dall'intervento militare turco del 1974¹⁶⁰. Inoltre, come si è detto nel Capitolo I, nel 1983 nel territorio a nord dell'isola è stata proclamata la Repubblica Turca di Cipro del Nord, la quale è riconosciuta solo dalla Turchia. Come si vedrà nel Capitolo III, essa è considerata dalla Corte un'amministrazione locale subordinata alla Turchia, dal momento che quest'ultima vi esercita un controllo generale effettivo¹⁶¹. La Turchia è membro della Consiglio d'Europa dal 13 aprile 1950¹⁶² e parte della Convenzione europea dei diritti dell'uomo dal 18 maggio 1954¹⁶³. Oltre alla Convenzione, la Turchia ha ratificato i Protocolli n°1, 4, 6, 7, 12, 13¹⁶⁴.

La Repubblica Turca di Cipro del Nord non è membro del Consiglio d'Europa né conseguentemente parte della Convenzione. Tuttavia, in una sentenza del 2006 riguardo alla presunta illegittimità costituzionale della legge n° 67/2005, la Corte costituzionale turco-cipriota affermò che la Convenzione continuava ad essere in vigore nella parte settentrionale di Cipro, implicitamente considerando la Repubblica Turca di Cipro del Nord successore della Repubblica di Cipro nella Convenzione¹⁶⁵. Tuttavia, le autorità turco-cipriote non hanno mai depositato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa alcuna notifica di successione e non avrebbe potuto che essere così, dal momento che solo i membri del Consiglio d'Europa possono divenire parti della Convenzione¹⁶⁶.

¹⁶⁰ Vedi Capitolo I.

¹⁶¹ Vedi, tra gli altri: *European Court of Human Rights, Court (Grand Chamber), Case of Loizidou v. Turkey, Application no. 1531/89, Judgement*, cit., par. 56; *European Court of Human Rights, Court (Grand Chamber), Case of Cyprus v. Turkey, Application no. 25781/94, Judgment*, cit., par. 71; *European Court of Human Rights, Court (Grand Chamber) Case of Güzelyurtlu and others v. Cyprus and Turkey, Application no. 36925/07, Judgement, 29 January 2019*, par. 193.

¹⁶² Dati tratti dal sito del Consiglio d'Europa. Informazioni reperibili all'indirizzo: <https://www.coe.int/it/web/portal/turkey>.

¹⁶³ Dati tratti dal sito del Consiglio d'Europa. Informazioni reperibili all'indirizzo: <https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/005/signatures>.

¹⁶⁴ *Ibidem*.

¹⁶⁵ MANCINI, *Statualità e non riconoscimento nel diritto internazionale*, cit., p. 216.

¹⁶⁶ *Ibidem*.

CAPITOLO III

La giurisprudenza della Corte relativa alla Repubblica Turca di Cipro del Nord: i casi principali

1. Il caso *Loizidou*

La Corte europea dei diritti dell'uomo si è ripetutamente pronunciata sull'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli aggiuntivi nella Repubblica Turca di Cipro del Nord, riconoscendo la Turchia responsabile delle violazioni dei diritti da questi sanciti ivi commesse. Due dei diritti sanciti dalla Convenzione maggiormente invocati di fronte alla Corte, relativamente alla questione cipriota, sono quelli al rispetto dei propri beni e del domicilio, in quanto, in seguito all'invasione turca del 1974, migliaia di sfollati greco-ciprioti residenti nella parte settentrionale dell'isola dovettero abbandonare le loro case e proprietà e fuggire nei territori ancora sotto il controllo della Repubblica di Cipro, senza la possibilità di farvi più ritorno¹⁶⁷.

Il caso *Loizidou* fu il primo nel quale la Corte considerò la Turchia responsabile delle azioni commesse dalle autorità della pretesa Repubblica Turca di Cipro del Nord, in considerazione del controllo generale esercitato sul relativo territorio. La Corte rese la sua sentenza di merito il 18 dicembre 1996¹⁶⁸. Il caso ebbe origine da un ricorso contro la Repubblica di Turchia presentato alla Commissione europea dei diritti dell'uomo il 22 luglio 1989 dalla cittadina cipriota Titina Loizidou. Esso fu sottoposto alla Corte dal Governo della Repubblica di Cipro nel novembre 1993 per la presunta violazione del diritto al rispetto del proprio domicilio (art. 8 della Convenzione) e del diritto al rispetto dei propri beni (art. 1 del Protocollo n. 1).

La signora Loizidou, nata e cresciuta a Kyrenia, situata nella parte settentrionale dell'isola, dopo essersi sposata nel 1972 si trasferì a Nicosia, pur rimanendo proprietaria di alcuni possedimenti nella città natale. In uno di essi c'erano dei lavori in corso per la costruzione di appartamenti, in uno dei quali ella aveva intenzione di trasferirsi. La ricorrente sosteneva che le era stato negato e continuava ad esserle negato il ritorno a

¹⁶⁷ CHRYSOSTOMIDES, *The Republic of Cyprus: A Study in International Law*, cit., pp. 171-172.

¹⁶⁸ *European Court of Human Rights, Court (Grand Chamber), Case of Loizidou v. Turkey, Application no. 1531/89, Judgement, 18 December 1996.*

Kyrenia e il godimento delle sue proprietà in seguito all'invasione turca del nord dell'isola nel 1974¹⁶⁹. Al momento della sentenza erano presenti trentamila militari turchi nel territorio della pretesa Repubblica Turca di Cipro del Nord, con il quartier generale presso la città di Kyrenia¹⁷⁰.

Già nella sentenza sulle eccezioni preliminari del 23 marzo 1995, la Grande Camera affermò che gli atti di cui la ricorrente asseriva di essere stata vittima erano suscettibili di rientrare nella giurisdizione della Turchia ex articolo 1 della Convenzione¹⁷¹. Essa osservò che la giurisdizione non è limitata al territorio nazionale degli Stati parti: quest'ultimi sono considerati responsabili anche delle violazioni della Convenzione commesse nei territori sotto il loro effettivo controllo a seguito di un'azione militare¹⁷². La Turchia, inoltre, aveva riconosciuto che la perdita delle proprietà della ricorrente era avvenuta in seguito all'invasione di Cipro da parte delle proprie truppe e l'istituzione della Repubblica Turca di Cipro del Nord¹⁷³.

Nella sentenza del 18 dicembre 1996, poi, la Grande Camera respinse la tesi della Turchia secondo cui i fatti contestati non rientravano nella giurisdizione della Corte *ratione temporis*, essendo la sua accettazione della giurisdizione limitata ai fatti verificatisi dopo il 22 gennaio 1990¹⁷⁴.

Secondo il Governo convenuto, il processo che aveva portato all'espropriazione dei beni della ricorrente aveva avuto inizio nell'agosto 1974 e si era concluso definitivamente con l'approvazione, il 7 maggio 1985, della Costituzione della Repubblica Turca di Cipro del Nord, contenente l'articolo 159, sulla base del quale «all immovable properties, buildings and installations which were found abandoned on 13 February 1975 when the Turkish Federated State of Cyprus was proclaimed or which were considered by law as abandoned or ownerless after the above-mentioned date, or which should have been in the possession or control of the public even though their ownership had not yet been determined [...] and [...] situated within the boundaries of the

¹⁶⁹ *European Court of Human Rights, Court (Grand Chamber), Case of Loizidou v. Turkey, Application no. 1531/89, Judgement, cit., par. 12.*

¹⁷⁰ *Ivi, par. 16.*

¹⁷¹ *European Court of Human Rights, Court (Grand Chamber), Case of Loizidou v. Turkey (Preliminary Objections), Application no. 1531/89, Judgement, cit., par. 64.*

¹⁷² *Ivi, par. 62.*

¹⁷³ *Ivi, par. 63.*

¹⁷⁴ *European Court of Human Rights, Court (Grand Chamber), Case of Loizidou v. Turkey, Application no. 1531/89, Judgement, cit., par. 32.*

TRNC on 15 November 1983, shall be the property of the TRNC notwithstanding the fact that they are not so registered in the books of the Land Registry Office; and the Land Registry Office shall be amended accordingly»¹⁷⁵. La Grande Camera osservò che la comunità internazionale, con l'unica eccezione della Turchia, non considerava la Repubblica Turca di Cipro del Nord uno Stato secondo il diritto internazionale e che la Repubblica di Cipro era l'unico Governo legittimo dell'isola. Di conseguenza, la Corte non poteva riconoscere giuridicamente valide ai fini della Convenzione disposizioni adottate dalla Repubblica Turca di Cipro del Nord come l'articolo 159 suddetto¹⁷⁶. In considerazione di ciò, la ricorrente era da ritenersi ancora la proprietaria legittima dei beni in questione¹⁷⁷.

In merito alla violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, la Grande Camera non accolse la tesi della Turchia, la quale sosteneva che gli atti che avevano portato alla sottrazione dei beni della ricorrente non erano ad essa imputabili, non esercitando alcuna autorità di governo nella parte settentrionale di Cipro. Le truppe turche sarebbero stanziate sul territorio a protezione dei turco-ciprioti e con il consenso delle autorità locali¹⁷⁸. La Corte, richiamando quanto statuito nella sentenza sulle obiezioni preliminari, tuttavia, osservò che la giurisdizione ex articolo 1 della Convenzione degli Stati parti si estende anche ai territori sotto il loro effettivo controllo, in seguito, ad esempio, di un'azione militare¹⁷⁹. È rilevante in tal senso che la Turchia riconobbe che la sottrazione dei beni della ricorrente era avvenuto in seguito all'invasione turca dell'isola di Cipro e che le era stato spesso impedito di accedervi dalle truppe turche¹⁸⁰. La Grande Camera affermò, quindi, che non era necessario determinare se la Turchia esercitasse un controllo dettagliato sugli atti delle autorità turco-cipriote, in quanto era chiaro dal numero di truppe dispiegate sul territorio che essa, con il suo esercito, «exercises effective overall control over that part of the island»¹⁸¹. Per questo motivo la Turchia era responsabile degli atti commessi nella parte settentrionale di Cipro. Gli individui interessati da essi ricadevano perciò sotto la giurisdizione di questo Stato ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione¹⁸².

¹⁷⁵ Ivi, parr. 18 e 35.

¹⁷⁶ Ivi, par. 44.

¹⁷⁷ Ivi, par. 47.

¹⁷⁸ Ivi, par. 51.

¹⁷⁹ Ivi, par. 52.

¹⁸⁰ Ivi, par. 54.

¹⁸¹ Ivi, par. 56.

¹⁸² *Ibidem*.

La Corte ritenne la Turchia responsabile per il continuo diniego di accesso della ricorrente ai propri beni e della perdita del controllo su di essi¹⁸³. La Corte accertò, pertanto, la violazione da parte della Turchia dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 nei confronti della signora Loizidou. Essa esclude, invece, che vi fosse una violazione dell'articolo 8 della Convenzione che sancisce il diritto al rispetto del proprio domicilio, dal momento che la ricorrente non viveva nei terreni della cui proprietà era stata privata. I giudici escludono che il termine "domicilio" potesse essere interpretato in modo tale da includere il luogo in cui si è pianificato di vivere oppure in cui si è cresciuti¹⁸⁴.

2. Il caso Cipro c. Turchia

Cinque anni dopo la sentenza di merito nel caso *Loizidou*, nel 2001 la Corte europea dei diritti dell'uomo si pronunciò sul caso *Cipro c. Turchia* riguardante la violazione di diversi diritti sanciti dalla Convenzione nella Repubblica Turca di Cipro del Nord¹⁸⁵. La Repubblica di Cipro aveva chiesto alla Corte di accertare la responsabilità della Turchia per le continue violazioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17 e 18 della Convenzione e gli articoli 1 e 2 del Protocollo n. 1¹⁸⁶.

La Grande Camera ribadì innanzitutto quanto affermato nella sentenza di merito nel caso *Loizidou* circa la responsabilità della Turchia per gli atti commessi in violazione della Convenzione nel territorio settentrionale dell'isola, respingendo l'obiezione dello Stato convenuto, secondo cui essi erano imputabili alla Repubblica Turca di Cipro del Nord, Stato indipendente con il pieno controllo di tale territorio¹⁸⁷. Nonostante il caso suddetto riguardasse un ricorso individuale per la violazione del diritto di proprietà, il principio affermato dalla Corte riguardava in generale la responsabilità della Turchia per gli atti dell'amministrazione turco-cipriota¹⁸⁸. Secondo la Grande Camera, la giurisdizione della Turchia ai sensi dell'articolo 1 non può essere limitata alle sole azioni o omissioni dei militari presenti nella parte settentrionale di Cipro, ma si estende anche

¹⁸³ *European Court of Human Rights, Court (Grand Chamber), Case of Loizidou v. Turkey, Application no. 1531/89, Judgement*, cit., par. 57.

¹⁸⁴ Ivi, par. 66.

¹⁸⁵ *European Court of Human Rights, Court (Grand Chamber), Case of Cyprus v. Turkey, Application no. 25781/94, Judgement*, cit.

¹⁸⁶ Ivi, par. 18.

¹⁸⁷ Ivi, parr. 69-76.

¹⁸⁸ Ivi, par. 77.

agli atti dell'amministrazione locale, la quale sopravvive grazie al supporto militare turco, avendo la Turchia «effective overall control over northern Cyprus»¹⁸⁹. Di conseguenza, il Governo convenuto è tenuto a far rispettare la Convenzione e i Protocolli addizionali ratificati nel territorio settentrionale di Cipro¹⁹⁰.

La Grande Camera si soffermò, poi, sull'applicazione della regola del previo esaurimento dei ricorsi interni, previsto dalla Convenzione come condizione di ricevibilità dei ricorsi dinanzi alla Corte nel caso di specie. Essa richiamò il parere emesso dalla Corte internazionale di giustizia nel 1971 sulle *Conseguenze giuridiche per gli Stati della continuata presenza del Sudafrica in Namibia*, secondo cui l'invalidità degli atti emanati da un'autorità rispetto alla quale vi era un obbligo di non riconoscimento da parte della comunità internazionale non poteva essere estesa a quegli atti il cui mancato riconoscimento avrebbe danneggiato gli abitanti del territorio, come i certificati di morte, nascita e matrimonio¹⁹¹. Attualmente, tale eccezione è considerata appartenente al diritto consuetudinario¹⁹². Applicando la cosiddetta *Namibia exception* al presente caso, in considerazione del fatto che la vita in questi territori continuava ad andare avanti e non doveva essere svantaggiata da un mancato riconoscimento dei mezzi di ricorso previsti dalla Repubblica Turca di Cipro del Nord, la Grande Camera considerò quest'ultimi rimedi interni dello Stato convenuto, il cui previo esaurimento è condizione di ammissibilità dinanzi alla Corte ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, «unless their inexistence or ineffectiveness can be proved – a point to be examined on a case-by-case basis»¹⁹³.

Per quanto concerne il merito, il Governo di Cipro, nel suo ricorso, affermava che dopo vent'anni dalla fine delle ostilità non si avevano notizie di 1491 greco-ciprioti, i quali si trovavano sotto il controllo turco quando furono visti l'ultima volta¹⁹⁴. Dunque, la Repubblica di Cipro chiedeva alla Corte di accertare la violazione continuata dell'articolo 2 della Convenzione, secondo cui «il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in

¹⁸⁹ *Ibidem*.

¹⁹⁰ *European Court of Human Rights, Court (Grand Chamber), Case of Cyprus v. Turkey, Application no. 25781/94, Judgement, cit., par. 77.*

¹⁹¹ *Ivi*, par. 96.

¹⁹² MANCINI, *Statualità e non riconoscimento nel diritto internazionale*, p. 162.

¹⁹³ *European Court of Human Rights, Court (Grand Chamber), Case of Cyprus v. Turkey, Application no. 25781/94, Judgement, cit., par. 98.*

¹⁹⁴ *Ivi*, par. 20.

esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena» (par. 1), sia dal punto di vista sostanziale che procedurale¹⁹⁵. Per quanto riguarda l'obbligo sostanziale, la Corte statuí che non era possibile provare con certezza la responsabilità della Turchia per l'uccisione delle persone scomparse, per cui respinse l'accusa dello Stato ricorrente sulla violazione sostanziale dell'articolo 2¹⁹⁶. Tuttavia, ritenne la Turchia responsabile per la violazione dell'obbligo procedurale sancito dal suddetto articolo, in quanto non aveva effettuato le indagini necessarie sulla sorte delle persone scomparse in circostanze in cui la loro vita era a rischio, pur essendo certo che l'ultima volta che erano state viste si trovavano sotto la custodia turca o turco-cipriota¹⁹⁷.

Allo stesso modo, la Corte considerò responsabile la Turchia della violazione dell'articolo 5 della Convenzione¹⁹⁸, secondo cui «ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza» (par. 1). In particolare, la violazione di tale disposizione da parte dello Stato convenuto era data dal mancato rispetto dell'obbligo procedurale di indagare prontamente sulle circostanze della detenzione delle persone scomparse a seguito dei fatti del luglio e agosto 1974 e della loro sorte¹⁹⁹.

In relazione ai parenti delle persone scomparse, la Corte accertò la continuata violazione da parte della Turchia dell'articolo 3, sulla base del quale «nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti», avendo il silenzio delle autorità turche e turco-cipriote circa la sorte delle persone scomparse generato nei loro parenti uno stato di angoscia tale da configurare un trattamento inumano²⁰⁰.

Inoltre, la Repubblica di Cipro lamentava la violazione, da parte della Turchia nei confronti dei greco-ciprioti sfollati residenti precedentemente all'invasione del 1974 nella parte settentrionale di Cipro, dei diritti sanciti dall'articolo 8 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1. La Grande Camera accertò la continuata violazione di entrambi gli articoli, in quanto era stato impedito loro di tornare nelle proprie case²⁰¹ e di accedere e godere dei loro possedimenti, senza la previsione di alcun risarcimento²⁰². In

¹⁹⁵ Ivi, par. 123.

¹⁹⁶ Ivi, parr. 129-130.

¹⁹⁷ Ivi, parr. 134 e 136.

¹⁹⁸ Ivi, par. 151.

¹⁹⁹ Ivi, par. 143.

²⁰⁰ Ivi, parr. 157-158.

²⁰¹ Ivi, par. 175.

²⁰² Ivi, par. 189.

relazione alla violazione dell'articolo 8 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, la Corte accertò anche la violazione da parte della Turchia dell'articolo 13, che prevede il diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale per lamentare le violazioni dei diritti sanciti dalla Convenzione stessa. Ai greco-ciprioti non residenti nella Repubblica Turca di Cipro del Nord, a cui era stato negato di godere del proprio domicilio e dei propri beni situati nella parte settentrionale dell'isola, non erano infatti messe a disposizione rimedi effettivi dalle autorità turche²⁰³.

Il terzo gruppo di individui i cui diritti erano, secondo la Repubblica di Cipro, violati dalla Turchia era quello dei greco-ciprioti ancora residenti nel nord dell'isola e in particolare nella regione di Karpas. Quest'ultimi sarebbero stati vittime della violazione di diversi diritti garantiti dalla Convenzione, in particolare dagli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e dagli articoli 1 e 2 del Protocollo n. 1²⁰⁴. La Grande Camera riconobbe innanzitutto la responsabilità della Turchia per la violazione dell'articolo 9 della Convenzione, che sancisce, tra l'altro, il diritto di praticare la propria religione, essendo stati i greco-ciprioti, residenti nell'area di Karpas, sottoposti a restrizioni alla libertà di movimento che avevano loro impedito di recarsi in luoghi di culto, dal momento che le autorità locali non avevano nominato nuovi sacerdoti nel territorio²⁰⁵.

Inoltre, fu accertata la violazione degli articoli 10 della Convenzione e 2 del Protocollo n. 1, in relazione al sistema d'istruzione per i bambini e i ragazzi greco-ciprioti. Da una parte, le autorità locali avevano sistematicamente esercitato una eccessiva censura sui libri scolastici destinati ai bambini greco-ciprioti, violando così l'articolo 10 della Convenzione che sancisce, tra l'altro, il diritto di ricevere informazioni e idee senza l'ingerenza della autorità²⁰⁶, dall'altra la Corte riconobbe la violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 che sancisce il diritto all'istruzione, in quanto le autorità turco-cipriote avevano abolito la scuola secondaria in lingua greca²⁰⁷. Agli studenti greco-ciprioti era consentito soltanto di studiare in una scuola secondaria in lingua turca o proseguire gli studi nella parte meridionale di Cipro, senonché, per chi decideva di trasferirsi nella parte meridionale dell'isola, era poi difficile tornare nella propria residenza al nord. Secondariamente, l'opzione di continuare gli studi in una scuola di lingua turca dopo aver

²⁰³ Ivi, par. 194.

²⁰⁴ Ivi, par. 207.

²⁰⁵ Ivi, parr. 241-246.

²⁰⁶ Ivi, par. 254.

²⁰⁷ Ivi, par. 280.

frequentato la scuola primaria in lingua greca era irrealistica e ignorava la volontà dei genitori²⁰⁸.

La Corte appurò anche la violazione del diritto dei greco-ciprioti residenti nel nord dell'isola al rispetto della loro vita privata e familiare e del proprio domicilio sancito dall'articolo 8 della Convenzione²⁰⁹. La violazione dipendeva dalle misure illecite adottate dalle autorità turco-cipriote dirette a impedire la riunificazione delle famiglie e, quindi, il ritorno dei greco-ciprioti fuggiti al sud²¹⁰. La Turchia è stata poi considerata responsabile della violazione dell'articolo 3 della Convenzione, essendo le misure discriminatorie nei confronti dei greco-ciprioti nella regione di Karpas tali da configurarsi come un trattamento degradante²¹¹.

La Corte riconobbe altresì la responsabilità della Turchia per la violazione dell'articolo 13 in relazione alle interferenze dell'amministrazione locale con i diritti sanciti dai suddetti articoli. Tali interferenze risultavano da una prassi amministrativa e non vi erano rimedi effettivi a disposizione delle vittime²¹².

Infine, la Corte accertò la violazione dell'articolo 6 della Convenzione, che sancisce il diritto ad un equo processo, a causa della legislazione che consentiva il processo di civili dinanzi a tribunali militari. Per effetto dell'articolo 156 della Costituzione del 1985 e del Decreto sulle zone militari proibite emanato dall'amministrazione turco-cipriota, infatti, i civili potevano essere giudicati da tribunali militari per atti considerati reati militari. La Corte ritenne che tali tribunali mancassero dei requisiti di indipendenza e imparzialità a causa dei legami stretti con il potere esecutivo²¹³.

Sull'equa soddisfazione richiesta dalla Repubblica di Cipro ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, la Grande Camera si pronunciò nel 2014²¹⁴. Quest'ultima ordinò alla Turchia di corrispondere alla Repubblica di Cipro 30 milioni di euro per i danni non pecuniari subiti dai parenti delle persone scomparse e 60 milioni di euro per i danni non

²⁰⁸ Ivi, par. 278.

²⁰⁹ Ivi, par. 296.

²¹⁰ Ivi, par. 292.

²¹¹ Ivi, par. 311.

²¹² Ivi, par. 324.

²¹³ Ivi, par. 358.

²¹⁴ *European Court of Human Rights, Court (Grand Chamber), Case of Cyprus v. Turkey, Application no. 25781/94, Judgement, 12 May 2014.*

pecuniari sofferti dai greco-ciprioti residenti nella regione di Karpas²¹⁵. Tali somme avrebbero dovuto essere distribuite dalla Repubblica di Cipro alle vittime sotto la supervisione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa²¹⁶.

3. I casi *Xenides Arestis e Demopoulos*

Nei casi *Xenides-Arestis e Demopoulos*, la Corte di Strasburgo tornò ad occuparsi della questione della violazione del diritto di proprietà e del diritto al rispetto del proprio domicilio dei greco-ciprioti fuggiti nella parte meridionale dell'isola, a cui le autorità turco-cipriote impedivano l'accesso e il godimento dei loro possedimenti nella Repubblica Turca di Cipro del Nord.

Nel caso *Xenides-Arestis* la ricorrente Myra Xenides-Arestis lamentava di essere stata costretta a lasciare la propria casa e le sue proprietà a Famagosta nell'agosto 1974 e di non avervi più potuto fare ritorno²¹⁷. La Camera richiamò quanto affermato nel caso *Cipro c. Turchia* circa il generalizzato diniego del diritto dei turco-ciprioti sfollati al rispetto del proprio domicilio nelle parti settentrionali dell'isola²¹⁸ e accertò la responsabilità della Turchia per la violazione dell'articolo 8 della Convenzione nei confronti della ricorrente²¹⁹. La Corte, inoltre, accertò la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 nei confronti della ricorrente, richiamando quanto statuito nelle sentenze *Loizidou* e *Cipro c. Turchia* circa la giurisdizione della Turchia ex articolo 1 della Convenzione. In particolare, la Corte osservò che nulla era cambiato da quelle sentenze e che il Governo turco continuava ad esercitare il controllo militare generale sulla parte settentrionale di Cipro²²⁰. Inoltre, la Xenides era ancora la legittima proprietaria dei beni sulla base di quanto affermato nelle sentenze in questione²²¹.

Tuttavia, gli accertamenti della Corte relativi alla violazione dell'articolo 8 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 facevano riferimento ad una pratica

²¹⁵ Ivi, par. 58.

²¹⁶ Ivi, par. 59.

²¹⁷ *European Court of Human Rights, Court (Third Section), Case of Xenides-Arestis v. Turkey, Application no. 46347/99, Judgement, 22 December 2005*, par. 11.

²¹⁸ Ivi, par. 20.

²¹⁹ Ivi, par. 22.

²²⁰ Ivi, par. 27.

²²¹ Ivi, par. 28.

generalizzata della Repubblica Turca di Cipro del Nord²²². La Corte sottolineò come fossero pendenti 1400 ricorsi riguardanti la proprietà, presentati principalmente da grecociprioti contro la Turchia, come conseguenza della sistematica pratica dell'amministrazione locale sopra esaminata²²³. I giudici osservarono che, ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, gli Stati contraenti non hanno solo l'obbligo di equa soddisfazione alla parte lesa ai sensi dell'articolo 41, ma anche quello di adottare, sotto la supervisione del Comitato dei Ministri, misure interne affinché cessino la violazione della Convenzione e i suoi effetti²²⁴. Per tale motivo, la Corte stabilì che lo Stato convenuto doveva istituire, entro tre mesi dalla sentenza, un rimedio efficace che garantisse un'adeguata riparazione non solo per la ricorrente, ma anche per le altre vittime delle violazioni dei due articoli suddetti che avevano presentato ricorso ad essa²²⁵.

A seguito di questa sentenza pilota, il Parlamento turco-cipriota emanò la legge 67/2005, che istituì la Commissione sui beni immobili. Secondo tale legge, coloro che lamentavano una violazione del loro diritto al rispetto della proprietà potevano presentare un ricorso dinanzi alla Commissione. Al ricorrente era richiesto di provare oltre ogni ragionevole dubbio di essere stato il proprietario del bene prima del 13 febbraio 1975 e di essere stato costretto ad abbandonarlo contro la sua volontà²²⁶. La Commissione aveva il compito di esaminare il caso, decidere in merito e indicare le modalità di risarcimento. Inoltre, la legge prevedeva che le sue decisioni fossero vincolanti ed avessero natura esecutiva²²⁷.

La Corte europea dei diritti dell'uomo si espresse sulla legge n. 67/2005 e sulla Commissione da questa istituita nella sentenza resa nel 2010 nel caso *Demopoulos*: in tale sentenza la Grande Camera dichiarò inammissibili i ricorsi presentati da diversi grecociprioti, che lamentavano di essere stati privati dei loro beni situati nella parte settentrionale di Cipro a seguito dell'invasione delle forze turche nel 1974, a causa del

²²² Ivi, par. 38.

²²³ *Ibidem*.

²²⁴ *European Court of Human Rights, Court (Third Section), Case of Xenides-Arestis v. Turkey, Application no. 46347/99, Judgement, cit., par. 39.*

²²⁵ Ivi, par. 40.

²²⁶ *European Court of Human Rights, Court (Grand Chamber), Decision as to the Admissibility of Applications nos. 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04, 21819/04, Demopoulos and Others v. Turkey, cit., par. 36.*

²²⁷ Ivi, par. 37.

mancato esaurimento dei ricorsi interni. I ricorrenti non si erano, infatti, rivolti alla Commissione in questione²²⁸.

La Grande Camera giudicò il meccanismo istituito dalla legge 67/2005 un rimedio interno effettivo ai sensi dell'articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione²²⁹. Dunque, essa ritenne valida la legge istitutiva della Commissione sui beni immobili sia, in linea di principio, le decisioni da questa emanata, richiamando la *Namibia exception*. Infatti, ribadendo quanto affermato nella sentenza *Cipro c. Turchia*, la Corte osservò che, nonostante la creazione e la sopravvivenza dell'amministrazione locale dipendesse dall'occupazione illegale da parte della Turchia dei territori settentrionali di Cipro, non tutti gli atti emanati da essa potevano essere considerati invalidi senza danneggiare gli interessi di coloro che vi abitavano²³⁰.

4. Il caso *Güzelyurtlu*

Il caso *Güzelyurtlu* ha origine nella mancata collaborazione tra le autorità della Repubblica di Cipro, della pretesa Repubblica Turca di Cipro del Nord e della Turchia nelle indagini sull'omicidio dei tre componenti della famiglia *Güzelyurtlu*, avvenuto nella parte meridionale dell'isola nel 2005. Elmas, Zerrin e Eylül *Güzelyurtlu*, di origine turco-cipriota, ma residenti a Larnaca, nella parte dell'isola sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro, furono trovati morti a causa di colpi di arma da fuoco il 15 gennaio 2005 lungo l'autostrada Nicosia-Larnaca, ricadente sotto il controllo dell'amministrazione greco-cipriota, all'interno e nei pressi della loro macchina²³¹.

I loro familiari adirono la Corte europea dei diritti dell'uomo lamentando la violazione da parte della Repubblica di Cipro e della Turchia dell'articolo 2 della Convenzione, che riconosce il diritto alla vita, per non aver condotto un'indagine effettiva sull'uccisione dei tre turco-ciprioti²³², e dell'articolo 13 della Convenzione, per la mancanza di un rimedio effettivo in caso di violazione dell'articolo 2 suddetto sotto il

²²⁸ Ivi, par. 127.

²²⁹ *Ibidem*.

²³⁰ *European Court of Human Rights, Court (Grand Chamber), Decision as to the Admissibility of Applications nos. 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04, 21819/04, Demopoulos and Others v. Turkey*, cit., par. 94.

²³¹ *European Court of Human Rights, Court (Third Section), Case of Güzelyurtlu and others v. Cyprus and Turkey, Application no. 36925/07, Judgement, 4 April 2017*, parr. 6-11.

²³² Ivi, par. 177

profilo procedurale²³³. L'omicidio era avvenuto sul territorio sotto il controllo della Repubblica di Cipro, ma i sospetti assassini si trovavano sotto la giurisdizione turca in quanto sul territorio della pretesa Repubblica Turca di Cipro del Nord²³⁴.

La Corte osservò che l'obbligo di cui all'articolo 2 della Convenzione di proteggere il diritto alla vita implica anche l'obbligo di condurre un'indagine effettiva in caso di omicidio. Una indagine effettiva, nel caso in cui siano implicate più di una giurisdizione, richiede che ci sia cooperazione tra gli Stati parti coinvolti al fine di accertare le circostanze dell'omicidio²³⁵. Di conseguenza, le autorità che portano avanti l'indagine devono adottare misure adeguate a ottenere le prove situate in altre giurisdizioni ed eventualmente l'estradizione dei sospetti assassini²³⁶. Il 4 settembre 2017, la Camera osservò che i due Stati convenuti avevano rifiutato ogni tentativo di collaborazione²³⁷ e dunque accertò la violazione dell'articolo 2 della Convenzione da parte sia della Turchia che della Repubblica di Cipro²³⁸.

Tuttavia, il 22 giugno 2017 entrambi gli Stati convenuti richiesero che sul caso si pronunciasse la Grande Camera ai sensi dell'articolo 43 della Convenzione. Il 18 settembre 2017 il collegio della Grande Camera accolse la domanda²³⁹. In primo luogo, la Corte analizzò la presunta responsabilità della Repubblica di Cipro per la violazione dell'articolo 2 della Convenzione dal punto di vista dell'obbligo procedurale a collaborare. La Grande Camera ritenne che essa avesse utilizzato tutti i mezzi ragionevolmente disponibili per ottenere la consegna o l'estradizione dei sospetti assassini dalla Turchia²⁴⁰. Infatti, la Repubblica di Cipro tentò tre vie: richiese ed ottenne la pubblicazione degli Avvisi Rossi da parte dell'Interpol per i sospettati²⁴¹; cercò di negoziare l'estradizione attraverso l'UFICYP, ma fu subito chiaro che né le autorità della Turchia né quelle della Repubblica Turca di Cipro del Nord avevano intenzione di procedere in tal senso²⁴²; infine, il 4 novembre 2008 mandò la richiesta di estradizione

²³³ Ivi, par. 179.

²³⁴ Ivi, par. 187.

²³⁵ Ivi, par. 257.

²³⁶ Ivi, par. 259.

²³⁷ Ivi, par. 293.

²³⁸ Ivi, par. 296.

²³⁹ *European Court of Human Rights, Court (Grand Chamber) Case of Güzelyurtlu and others v. Cyprus and Turkey, Application no. 36925/07, Judgement, cit., par. 6.*

²⁴⁰ Ivi, par. 245.

²⁴¹ Ivi, par. 242.

²⁴² *Ibidem.*

alla Turchia attraverso la sua ambasciata ad Atene, a causa della mancanza di relazioni diplomatiche tra i due Stati, ma non ottenne alcuna risposta²⁴³. Secondariamente, la Grande Camera esaminò se la Repubblica di Cipro avesse l'obbligo di fornire tutte le prove raccolte durante l'indagine alle autorità turco-cipriote, le quali stavano portando avanti una indagine parallela, pur non avendo avuto una assicurazione da parte di quest'ultime dell'extradizione dei sospettati²⁴⁴. La Corte osservò che tale obbligo non poteva sussistere in quanto sarebbe risultato in una cessione da parte della Repubblica di Cipro della sua giurisdizione penale su questo caso, la quale rappresenta una delle caratteristiche principali della sovranità di uno Stato, ad un'entità non riconosciuta stabilitasi nel suo territorio²⁴⁵. Infine, la Grande Camera negò che la Repubblica di Cipro avesse l'obbligo di tentare altre forme di cooperazione come proposto dall'UNFICYP, in quanto esse, da sole, non avrebbero potuto facilitare l'extradizione o la consegna dei sospettati e non avrebbero avuto una solida base nel diritto interno degli Stati convenuti né nel diritto internazionale²⁴⁶. In considerazione di quanto appena esaminato, la Corte non accertò alcuna violazione dell'articolo 2 dal punto di vista dell'obbligo a cooperare da parte della Repubblica di Cipro²⁴⁷.

In secondo luogo, la Grande Camera analizzò la presunta violazione dell'articolo suddetto da parte della Turchia. Quest'ultima non aveva risposto alla richiesta di estradizione inviata attraverso l'ambasciata della Repubblica di Cipro ad Atene il 4 novembre 2008. La Corte ritenne che le autorità turche avessero l'obbligo di motivare il rifiuto, sia in base al loro diritto interno che in base alla Convenzione europea di estradizione di cui sono parti sia la Turchia che la Repubblica di Cipro²⁴⁸. Per questo motivo, la Grande Camera statuí che la Turchia aveva violato l'obbligo di cooperare di cui all'articolo 2 della Convenzione²⁴⁹ in quanto non aveva fatto lo sforzo minimo richiesto per l'indagine²⁵⁰.

²⁴³ *European Court of Human Rights, Court (Grand Chamber) Case of Güzelyurtlu and others v. Cyprus and Turkey, Application no. 36925/07, Judgement, cit., par. 243-244.*

²⁴⁴ Ivi, par. 252.

²⁴⁵ Ivi, par. 253.

²⁴⁶ Ivi, par. 256.

²⁴⁷ Ivi, par. 257.

²⁴⁸ Ivi, par. 263.

²⁴⁹ Ivi, par. 266.

²⁵⁰ Ivi, par. 265.

In conclusione, a differenza della sentenza del 2017, in cui la Corte accertò la violazione dell'articolo 2 della Convenzione sia da parte della Turchia che della Repubblica di Cipro, nella sentenza del 2019 la Grande Camera constatò la violazione dell'articolo suddetto solo da parte della Turchia.

CONCLUSIONI

La presente tesi ha esaminato la complessa questione dell'applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nella Repubblica Turca di Cipro del Nord. Come si è visto nel primo capitolo, fin dai primi anni di vita della Repubblica di Cipro la convivenza tra la comunità greco-cipriota e quella turco-cipriota risultò difficile. In un crescendo di tensioni, in reazione ad un tentativo di colpo di Stato dei greco-ciprioti sponsorizzato dalla c.d. dittatura dei Colonnelli greca, nell'estate del 1974, la Turchia invase e occupò la parte settentrionale di Cipro. Questa azione militare fu condannata dalla Assemblea Generale e dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in quanto uso illegittimo della forza. Nel 1983 venne proclamata in quei territori la Repubblica Turca di Cipro del Nord, uno Stato fantoccio la cui sopravvivenza ha continuato sempre a dipendere dalla Turchia, unica a procedere al suo riconoscimento. Il Consiglio di Sicurezza, con la Risoluzione 541 (1983), non solo condannò e dichiarò invalida la dichiarazione di indipendenza delle autorità turco-cipriote, ma domandò anche a tutti gli Stati di non riconoscere il nuovo ente. Nonostante diversi tentativi, in particolare sotto l'egida delle Nazioni Unite, la questione cipriota non è ancora risolta e l'isola di Cipro risulta ancora *de facto* divisa.

Come si è detto nel secondo capitolo, la Repubblica di Cipro è parte della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sin dal 1962. Tuttavia, a seguito dell'invasione turca del 1974, essa non è in grado di garantirne l'applicazione nel nord dell'isola. Inoltre, la Repubblica turco-cipriota non può divenire parte della Convenzione, non essendo e non potendo divenire membro del Consiglio d'Europa. Dal momento che non è riconosciuta da alcuno Stato, con l'unica eccezione della Turchia, è escluso infatti che la Repubblica Turca di Cipro del Nord possa essere invitata a divenire membro di tale organizzazione come prevede lo Statuto di Londra.

Come si è visto nel terzo capitolo, fin dalla sentenza del 1996 nel caso *Loizidou* la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto la Turchia responsabile degli atti commessi dalle autorità turco-cipriote in violazione delle disposizioni della Convenzione. Secondo la Corte, infatti, la giurisdizione della Turchia si estende anche alla Repubblica Turca di Cipro del Nord in considerazione del controllo che vi esercita per mezzo delle truppe ivi stanziate. La giurisdizione di uno Stato parte ai sensi dell'articolo 1 della

Convenzione non comprende solo il territorio nazionale, ma tutti quei territori su cui lo Stato in questione esercita un controllo effettivo in conseguenza, ad esempio, di un'azione militare.

La Corte ribadì tale posizione, tra l'altro, nella sentenza del 2001 nel caso *Cipro c. Turchia*, nella quale considerò i mezzi di ricorso presenti nella Repubblica Turca di Cipro del Nord come rimedi interni dello Stato convenuto, il cui previo esaurimento è una delle condizioni di ricevibilità dei ricorsi dinanzi ad essa in base all'art. 35 della Convenzione. I giudici sottolinearono tuttavia che la loro adeguatezza ed efficacia doveva essere esaminata caso per caso.

Nella successiva sentenza del 2005 nel caso *Xenides-Arestis*, la Corte stabilì che la Turchia, di cui la Repubblica Turca di Cipro del Nord costituiva una mera amministrazione locale subordinata, doveva istituire un rimedio efficace che garantisse una adeguata riparazione alla ricorrente e a tutti gli altri greco-ciprioti che avevano presentato ricorso dinanzi ad essa per la violazione del diritto di cui all'art. 1 del Protocollo n. 1, essendo stati privati dei loro beni immobili a seguito dell'invasione turca del 1974. Nella sentenza del 2010 nel caso *Demopoulos*, poi, la Corte considerò un rimedio effettivo, ai fini dell'art. 35 della Convenzione, la Commissione sui beni immobili istituita con la legge 67/2005, richiamando la cosiddetta *Namibia exception*.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha confermato l'obbligo della Turchia di garantire il rispetto dei diritti sanciti dalla Convenzione anche nel recente caso *Güzelyurtlu*. In particolare, nella sentenza del 2019, la Grande Camera ha accertato la responsabilità della Turchia per non aver adeguatamente collaborato con la Repubblica di Cipro nelle indagini sull'omicidio di tre turco-ciprioti, avvenuto nella parte meridionale dell'isola, i cui presunti responsabili si trovavano nella Repubblica Turca di Cipro del Nord.

ABSTRACT

This thesis focuses on the application of the European Convention on Human Rights in the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC). The Republic of Cyprus was officially born on 16 August 1960, after becoming independent from the United Kingdom. The 80% of Cypriots were of Greek origin, the 18% of Turkish origin and 2% of other origin. The birth of the Republic of Cyprus was sealed with the signing of the Constitution by the previous British Governor of Cyprus, the representatives of Turkey, Greece and the Greek Cypriot and Turkish Cypriot communities. In the same day, the following three treaties were signed: the Treaty of Establishment, the Treaty of Guarantee and the Treaty of Alliance. By the Treaty of Guarantee, Greece, Turkey and the United Kingdom were designated under Article II as guarantors of the maintenance of the political independence, territorial integrity and security of the Republic of Cyprus. Secondly, under Article IV, in the event of a breach of the provisions of the Treaty, the three States that have signed it undertake to take concerted action: if such action proves impossible, «each of the three guaranteeing powers reserves the right to take action» (par. 2), with the sole aim of restoring the status quo ante.

The Constitution established a bi-communal presidential constitutional system. It provided for a system that ensured full representation in institutions of both communities, Greek Cypriot and Turkish Cypriot, by setting very strict rules for the institutional life of the country, that, however, created difficulties in the practical implementation of the Constitution itself. Tensions between the two communities began almost immediately, due, on the one hand, to Greek Cypriots' dissatisfaction with the Constitution, and, on the other hand, to the failure to implement some of its provisions, which disadvantaged the presence of Turkish Cypriots in the institutions.

Hostilities broke out on 21 December 1963 in Nicosia. On 25 December, Turkey sent a military warning flight to fly over the area of clashes and on the same day the three guaranteeing powers agreed to form a joint truce force and established a dividing line in the middle of the city, the 'Green Line', and a neutral zone on 30 December 1963, but the fighting did not stop. This led to the intervention of both the Greek, Turkish and British armies, and the United Nations with the United Nations Peacekeeping Force in Cyprus.

In July 1974 there was a turning point in the relations between the two communities. In fact, on 15 July the Greek dictatorial regime supported a coup against Cypriot President Makarios with the aim of promoting the unification of Cyprus with Greece. As a result, after unsuccessful negotiations attempts between the guaranteeing powers, Turkey invaded the northern part of the island, first on 20 July occupying 5% of it and then on 14 August taking control of the 37% of the territory. As a result, 180,000 Greek Cypriots were displaced from the northern to the southern territories and 45,000 Turkish Cypriots in the opposite direction. Turkey justified its military intervention invoking the Article IV of the Treaty of Guarantee, affirming the need of countering the threat to the independence of Cyprus. However, the objective was not the re-establishment of the status quo in Cyprus prior to the Greek coup d'état since the occupation continues today.

From the beginning, both the UN General Assembly and the Security Council condemned Turkey's military intervention. However, on 13 February 1975 the Turkish Cypriot administration proclaimed the Turkish Federated State of Cyprus, configured as a federated state within the Republic of Cyprus, which was not, however, a federal Republic. On 15 November 1983, the Legislative Assembly approved the establishment of the Turkish Republic of Northern Cyprus: the new entity was recognised by Turkey on the same day. The Security Council, with Resolution 541 (1983), condemned the declaration of the Turkish Cypriot authorities and declared it «legally invalid». It also called on all States to respect «the sovereignty, independence, territorial integrity and non-alignment» of the Republic of Cyprus, and not to recognise the new entity. With the sole exception of Turkey, all States have refrained from recognising it. In connection with Turkey's continued control and military occupation of the territory, the TRNC is regarded as a puppet State, an entity, created by the aggressor State, lacking the requirement of independence.

After the proclamation of the Turkish Republic of Northern Cyprus, there were several negotiations attempts between the parties with the mediation of the Secretary General of the United Nations in order to achieve the reconciliation. In 2002, Secretary General Kofi Annan presented his Plan for resolving the dispute, in which he proposed the creation of a bi-zonal and bi-communal confederation. Between 2002 and 2004, Annan amended the Plan four times. In 2004, the Annan V Plan was submitted to two

parallel referenda in the two communities of Cyprus. They had a different outcome: Turkish Cypriots approved the Annan Plan with 64.91% of the votes, while 75,83% of Greek Cypriots rejected it. After that, attempts to resolve the Cyprus dispute did not stop, but have not been successful so far.

Meanwhile, on 16 April 2003, the Republic of Cyprus signed the Treaty of Accession to the European Union in Athens. Protocol No. 10, annexed to the Treaty, provides, because of the de facto division of the island, that «the application of the *acquis* shall be suspended in those areas of the Republic of Cyprus in which the Government of the Republic of Cyprus does not exercise effective control» (art. 1).

The Republic of Cyprus, soon after gaining independence, became a member of the Council of Europe, of which he signed the Statute on 24 May 1961, and ratified the European Convention on Human Rights on 6 October 1962. However, it is not able to ensure compliance with the Convention and the Protocols it has ratified in the northern part of Cyprus, since this was taken out of its control by the Turkish military intervention in 1974. The TRNC is neither a member of the Council of Europe nor, consequently, a party to the Convention. It is considered by the European Court of Human Rights to be a local administration subordinate to Turkey, since the latter exercises effective general control over it. Turkey has been a member of the Council of Europe since 13 April 1950 and a party to the Convention since 18 May 1954.

The Convention was concluded within the framework of the Council of Europe in 1950 and entered into force in 1953. It was the first international treaty entirely devoted to the protection of human rights and contains a list of fundamental rights that has been expanded all these years by several additional Protocols. In addition, several Protocols were adopted to modify the Convention's system of protection of human rights. Particularly important is Protocol No. 11, entered into force on 1 November 1998, which replaced the institutional dualism of the Commission and the Court with a single Court.

Article 1 of the Convention provides that States parties shall recognise to everyone within their jurisdiction the rights and freedoms established by the Convention and the Protocols they have ratified and, therefore, they are responsible for their violations. The jurisdiction of the State is primarily territorial. However, the Court has affirmed, in its case law, the obligation to guarantee the provisions of the Convention and the Protocols

also to individuals outside the national territory, who, however, are under the effective control of the State party, as a result, for example, of a military action.

The Court is the key instrument for protecting the rights established by the Convention. It has jurisdiction to rule on actions brought against States parties both by other State parties and individuals. Article 35 of the Convention lists the conditions for the admissibility of actions. A condition common to both individual and inter-State actions is the prior exhaustion of domestic remedies. However, if there are no effective domestic remedies, this condition is considered fulfilled.

States parties are obliged to comply with the final judgment of the Court in cases concerning them. For many years now, the Court has not only been assessing violations of the Convention and the Protocols, but also the structural limitations of the internal system of the responsible State party that do not allow for the cessation of such violations, introducing the institution of the pilot judgment. In such cases, the Court indicates to the State which measures to take, including legislative measures, to prevent further breaches of the Convention and the Protocols which it has ratified.

The Court has repeatedly ruled on the application of the Convention and its Protocols in the Turkish Republic of Northern Cyprus, holding Turkey responsible for violations of the rights established by the Convention and the Protocols committed there. Two of the rights most frequently invoked before the Court in the cases concerning Cyprus dispute are the rights to respect for one's property and home, since, following the Turkish invasion in 1974, thousands of displaced Greek Cypriots living in the northern part of the island had to abandon their homes and properties and flee to the territories still under the control of the Republic of Cyprus, without ever being able to return. The *Loizidou* case was the first in which the Court held Turkey responsible for actions committed by the authorities of the TRNC, in consideration of the general control exercised over its territory. The applicant complained of a violation of Article 8 of the Convention, which enshrines the right to respect for one's home, and of Article 1 of Protocol No 1, which enshrines the right to respect for one's possessions, since she had been prevented from having access to them since 1974. The Court rendered its judgment on the merits on 18 December 1996. Already in its judgment on the preliminary objections of 23 March 1995, the Chamber held that the acts of which the applicant claimed to have been a victim were likely to fall within Turkey's jurisdiction under Article 1 of the

Convention. The Grand Chamber held Turkey responsible for the continued denial to the applicant of access to and loss of control over her property and therefore found that it had violated Article 1 of Protocol No. 1. It has not found any violation of Article 8 of the Convention.

Five years after the judgment in the *Loizidou* case, in 2001, the Court ruled on the case *Cyprus v. Turkey* concerning the violation of several rights established by the Convention and the Protocols in the Turkish Republic of Northern Cyprus. The Grand Chamber first reiterated what had been stated in its judgment in the *Loizidou* case concerning Turkey's responsibility for acts committed in violation of the Convention in the northern part of the island. The Grand Chamber, then, went on to consider the application in this case of the rule of prior exhaustion of domestic remedies laid down by the Convention as a condition for the admissibility of appeals to the Court, citing the Namibia exception. Applying the latter to the present case, considering the fact that the life in these territories continued to go on and should not have to be disadvantaged by a non-recognition of the remedies provided by the TRNC, the Grand Chamber considered the latter to be internal remedies of the respondent State, thus requiring their exhaustion as a condition for the admissibility. However, their existence and effectiveness had to be examined case-by-case. The Court found that Turkey had violated Articles 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 and 13 of the Convention and Articles 1 and 2 of Protocol no. 1.

In the *Xenides-Arestis* and *Demopoulos* cases, the Court returned to the issue of the violation of the right to property and the right to respect for one's home of Greek Cypriots who had fled to the south of the island and were prevented by the Turkish Cypriot authorities from entering and enjoying their property in the Turkish Republic of Northern Cyprus. The Chamber in the *Xenides-Arestis* judgement, recalling the findings in *Cyprus v. Turkey*, found that Turkey was responsible for the violation of Article 8 of the Convention and of Article 1 of Protocol No. 1 in respect of the applicant. The Court pointed out that 1,400 property-related complaints, filed mainly by Greek Cypriots against Turkey, were pending as a result of the systematic local government practice discussed above. For this reason, the Court ruled that the respondent State had to establish, within three months of the judgment, an effective remedy ensuring adequate redress not only for the applicant, but also for the other victims of the violations of the two

aforementioned Articles. Following this pilot judgment, the Turkish Cypriot Parliament enacted Law 67/2005.

The Court ruled on Law 67/2005 and the Immovable Property Commission established by it in its 2010 judgment in the *Demopoulos* case, in which the Grand Chamber declared inadmissible the claims of several Greek Cypriots, who complained that they had been deprived of their property in the northern part of Cyprus following the invasion by Turkish forces in 1974, due to the failure to exhaust domestic remedies. The applicant had not addressed the aforementioned Commission. Indeed, reiterating what was stated in *Cyprus v. Turkey*, the Court observed that, although the creation and survival of the local administration depended on Turkey's illegal occupation of the northern territories of Cyprus, not all the acts enacted by it could be considered invalid without harming the interests of those who lived there.

Finally, the *Güzelyurtlu* case has its origins in the lack of cooperation between the authorities of the Republic of Cyprus, the Turkish Republic of Northern Cyprus and Turkey in investigating the murder of the three members of the Güzelyurtlu family in the southern part of the island in 2005. The Court noted that the obligation under Article 2 of the Convention to protect the right to life also implies an obligation to conduct an effective investigation in cases of murder. An effective investigation, where more than one jurisdiction is involved, requires cooperation between the States parties. The Grand Chamber, while did not find any violation of Article 2 by the Republic of Cyprus, it ruled that Turkey had breached its obligation to cooperate by failing to make the minimum effort required for it.

The European Court of Human Rights, therefore, sought to fill the legal vacuum in the protection of human rights by holding Turkey responsible before the Court for the acts committed by the Turkish Cypriot authorities, in view of the control exercised there.

BIBLIOGRAFIA

Monografie

ANDERSON, CHOUDHRY (eds.), *Territory and Power in Constitutional Transitions*, Oxford, Oxford University Press, 2019.

BARTOLE, DE SENA, ZAGREBELSKY (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, Cedam, 2012.

CHRYSOSTOMIDES, *The Republic of Cyprus: A Study in International Law*, Boston - London - The Hague, Martinus Nijhoff Publisher, 2000.

DISTASI, *Introduzione alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali*, II ed., Milano, Cedam, 2018.

MANCINI, *Statualità e non riconoscimento nel diritto internazionale*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2020.

NECATIGIL, *The Cyprus Question and the Turkish Position in International Law*, II ed., Oxford, Oxford University Press, 1996.

PISILLO MAZZESCHI, *Diritto internazionale dei diritti umani: teoria e prassi*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2020.

PUSTORINO, *Lezioni di tutela internazionale dei diritti umani*, 2nd ed., Bari, Cacucci Editore, 2020.

RONZITTI, *Diritto Internazionale*, VI ed., Torino, G. Giappichelli Editore, 2019.

RUYS, CORTEN, HOFER (eds.), in *The Use of Force in International Law: A Case-Based Approach*, Oxford, Oxford University Press, 2018.

SCHABAS, *The European Convention on Human Rights: A Commentary*, Oxford, Oxford University Press, 2017.

Articoli e contributi in volumi

ASMUSSEN, *Cyprus after the failure of the Annan Plan*, The European Centre for Minority Issues, 2004.

ATTALIDES, *The Cyprus Problem after the 1999 Helsinki European Council*, in *Mediterranean Quarterly*, 2014, p. 22 ss.

CEZARY, *Jus Cogens in Contemporary International Law*, in *Polish Yearbook of International Law*, 2013, p. 27 ss.

CONSTANTINIDES, *The Cyprus Problem in the United Nations Security Council*, in *Austrian Review of International and European Law*, 2014, p. 29 ss.

DI STEFANO, *Articolo 13: Diritto a un ricorso effettivo*, in BARTOLE, DE SENA, ZAGREBELSKY (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, cit., p. 474 ss.

DOLSO, *Articolo 14: Divieto di discriminazione*, in BARTOLE, DE SENA, ZAGREBELSKY (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, cit., p. 518 ss.

DORR, *Turkey's Intervention in Cyprus - 1974*, in RUYS, CORTEN, HOFER (eds.), in *The Use of Force in International Law: A Case-Based Approach*, cit., p. 201 ss.

GARCIA-CARRIAZO, *Turkish Surveys in Cypriot Waters, a New Dimension of the Confrontation*, in *Revista Española de Derecho Internacional*, 2020, p. 117 ss.

BODANSKY, GATHIL, *ICJ - Prohibition against the Use of Force*, in *American Journal of International Law*, 2007, p. 142 ss.

GIALUZ, *Articolo 5: Diritto alla libertà e alla sicurezza*, in BARTOLE, DE SENA, ZAGREBELSKY (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, cit., p. 106 ss.

HOFFMEISTER, *Cyprus*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2019.

JOHNSTON, *Identifying the jus cogens norm in the jus ad bellum*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2021, p. 29 ss.

KLECZKOWSKA, *Changing Customary Law: The Shape of the Prohibition of the Use of Force after the 2017 and 2018 Airstrikes in Syria*, in *International Community Law Review*, 2019, p. 369 ss.

MCGARRY, LOIZIDES, *The 2002–2004 Annan Plan in Cyprus*, in ANDERSON, CHOUDHRY (eds.), *Territory and Power in Constitutional Transitions*, cit., p. 43 ss.

MENELAOU, *A Historical Account of the Cyprus Problem and the Annan Plan: A Unique Opportunity or an Unwelcome Solution?*, in *Akropolis: Journal of Hellenic Studies*, 2019, p. 29 ss.

MURPHY, STANCESCU, *State Formation and Recognition in International Law*, in *Juridical Tribune*, 2017, p. 6 ss.

OETHEIMER, PALOMARES, *European Court of Human Rights (ECtHR)*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2020.

TOMASI, *Articolo 8: Diritto al rispetto della vita privata e familiare*, in BARTOLE, DE SENA, ZAGREBELSKY (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, cit., p. 297 ss.

UEBE, *Cyprus in the European Union*, in *German Yearbook of International Law*, 2003, p. 375 ss.

Contributi online

Cypriot president opposes reunification, *NBC News*, 8 April 2004, disponibile all'indirizzo: <https://www.nbcnews.com/id/wbna4687517>.

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, *Guide on Article 1 of the Convention – Obligation to respect Human Rights*, 2020, disponibile all'indirizzo: https://www.echr.coe.int/documents/guide_art_1_eng.pdf.

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, *Guide on Article 4 of the European Convention on Human Rights*, 2021, disponibile all'indirizzo: https://www.echr.coe.int/documents/guide_art_4_eng.pdf.

Turkey, Libya committed to eastern Mediterranean maritime accord, Reuters, 12 April 2021, disponibile all'indirizzo: <https://www.reuters.com/world/middle-east/turkey-libya-committed-eastern-mediterranean-maritime-accord-2021-04-12/>.

Turkish Cypriot hardliner ousts incumbent president in northern Cyprus vote, Deutsche Welle, 18 October 2020, disponibile all'indirizzo: <https://www.dw.com/en/turkish-cypriot-hardliner-ousts-incumbent-president-in-northern-cyprus-vote/a-55314270>.

Giurisprudenza

European Court of Human Rights, Court (Chamber), Case of Kokkinakis v. Greece, Application no. 14307/88, Judgment, 25 May 1993.

European Court of Human Rights, Court (Grand Chamber), Case of Loizidou v. Turkey (Preliminary Objections), Application no. 1531/89, Judgment, 23 March 1995.

European Court of Human Rights, Court (Grand Chamber), Case of Loizidou v. Turkey, Application no. 1531/89, Judgment, 18 December 1996.

European Court of Human Rights, Court (Grand Chamber), Case of Kudla v. Poland, Application no. 30210/96, Judgment, 26 October 2000.

European Court of Human Rights, Court (Grand Chamber), Case of Cyprus v. Turkey, Application no. 25781/94, Judgment, 10 May 2001.

European Court of Human Rights, Court (Grand Chamber), Case of Al-Adsani v. The United Kingdom, Application no. 35763/97, Judgment, 21 November 2001.

European Court of Human Rights, Court (Grand Chamber), Case of Banković and Others v. Belgium and Others, Application no. 52207/99, Decision, 12 December 2001.

European Court of Human Rights, Court (Grand Chamber), Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia, Application no. 48787/99, Judgment, 8 July 2004.

European Court of Human Rights, Court (Grand Chamber), Case of Ocalan v. Turkey, Application no. 46221/99, 12 May 2005.

European Court of Human Rights, Court (Third Section), Case of Xenides-Arestis v. Turkey, Application no. 46347/99, Judgment, 22 December 2005.

European Court of Human Rights, Court (Grand Chamber), Case of Mooren v. Germany, Application no. 11364/03, Judgment, 9 July 2009.

European Court of Human Rights, Grand Chamber, Decision as to the Admissibility of Applications nos. 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04, 21819/04, Demopoulos and Others v. Turkey, 1 March 2010.

European Court of Human Rights, Court (Fourth Section), Case of Ivanoc and Others v. Moldova and Russia, Application no. 23687/05, Judgment, 15 November 2011.

European Court of Human Rights, Court (Fourth Section), Case of Khan v. The United Kingdom, Application no. 11987/11, Decision, 28 January 2014.

European Court of Human Rights, Court (Grand Chamber), Case of Cyprus v. Turkey, Application no. 25781/94, Judgment, 12 May 2014.

European Court of Human Rights, Court (Fourth Section), Case of Bondavalli c. Italy, Application no. 35532/12, Judgment, 17 November 2015.

European Court of Human Rights, Court (Third Section), Case of Giacomelli v. Italy, Application no. 59909/00, Judgment, 2 November 2016.

European Court of Human Rights, Court (Third Section), Case of Güzelyurtlu and others v. Cyprus and Turkey, Application no. 36925/07, Judgment, 4 April 2017.

European Court of Human Rights, Court (Grand Chamber), Proceeding under article 46 § 4 in the case of Ilgar Mammadov v. Azerbaijan, Application no. 15172/13, Judgement, 29 May 2019.

Atti delle Nazioni Unite

Security Council, Resolution 186 (1964), 27 February 1964.

Security Council, Resolution 187(1964), 13 March 1964.

Security Council, Resolution 244 (1967), 22 December 1967.

Security Council, Resolution 352 (1974), 20 July 1974.

General Assembly, Resolution 3212 (XXIX), 1 November 1974.

Security Council, Resolution 365 (1974), 13 December 1974.

Security Council, Resolution 360 (1974), 30 August 1974.

Security Council, Resolution 367 (1975), 12 March 1975.

Security Council, Resolution 541 (1983), 18 November 1983.

Security Council Official Records, Thirty-eight Year, 2500th Meeting: 18 November 1983, UN Doc. S/PV. 2500.

Security Council, Resolution 550 (1984), 11 May 1984.